CAMERA DEI DEPUTATI N. 1858-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA)

(RELATORE **COLITTO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO E *AD INTERIM* DEL BILANCIO

(PELLA)

nella seduta del 27 febbraio 1951

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952

Presentata alla Presidenza il 9 agosto 1951

INDICE

PARTE PRIMA

ESAME DELLO STATO DI PREVISIONE

CAPITOLO I. – LA SPESA ORDINARIA:

§ 1. – Spese generali *Pag.* 3
§ 2. – Debito vitalizio » 3
§ 3. – Spese per l'amministrazione giudiziaria » 3
§ 4. – Spese per servizi speciali . . » 4
§ 5. – Spese per l'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena *Pag.* 4

CAPITOLO II. – LA SPESA STRAORDINARIA

CAPITOLO III. – GLI AUMENTI DI SPESA:

§ 1. – Per il personale » 4
1. Generalità – 2. Osservazioni.
§ 2. – Per i servizi » 6
1. Generalità – 2. Osservazioni.

PARTE SECONDA

L'ATTIVITÀ SVOLTA

CAPITOLO I. – SOLUZIONE DI PROBLEMI RIGUARDANTI I SOGGETTI DELLA FUNZIONE GIUDIZIARIA:

§ 1. – I giudici *Pag.* 8
1. I due disegni di legge riguardanti la magistratura – 2. Il nuovo ordinamento giudiziario – 3. Il numero dei magistrati – 4. La carriera dei magistrati in relazione ai goduti benefici demogratici 5. – Problemi di organizzazione degli uffici giu-diziari.

§ 2. – I cancellieri ed i segretari . . » 11
1. Concorsi – 2. Scrutini – 3. La indennità di funzione.

§ 3. – Gli ufficiali giudiziari ed i commessi » 11
1. Nomine e concorsi – 2. Proposte di nuove norme legislative – 3. Questioni risolte.

§ 4. – Gli uscieri giudiziari » 12

§ 5. – Il personale non di ruolo . . » 12

CAPITOLO II. – COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DI SEDI GIUDIZIARIE:

§ 1. – Gli edifici giudiziari » 12
1. La situazione attuale – 2. Lavori in corso – 3. L'onere della spesa.

§ 2. – Le circoscrizioni giudiziarie . » 15
1. Il riassetto delle circoscrizioni – 2. Alloggi ai magistrati.

CAPITOLO III. – RIFORME DEL PROCESSO GIURISDIZIONALE:

§ 1. – Riforma del rito civile . . . » 16

§ 2. – Riordinamento dei giudizi di assise » 17

CAPITOLO IV. – POTENZIAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA:

§ 1. – Personale » 17

§ 2. – Edilizia » 18

§ 3. – Servizio detenuti » 18

§ 4. – Lavoro dei detenuti » 19

§ 5. – Servizio minorenni » 20

CAPITOLO V. – DISCIPLINA DELLE LIBERE PROFESSIONI:

§ 1. – Vigilanza » 21

§ 2. – Tariffe » 22

§ 3. – La Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori » 22

§ 4. – Avvocati e avvocatura dello Stato » 22

CAPITOLO VI. – PREPARAZIONE ED ESAME DI LEGGI:

§ 1. – La riforma dei Codici *Pag.* 23
1. Codici penali – 2. Codice civile – 3. Codice della navigazione.

§ 2. – Provvedimenti legislativi predisposti dal Ministero e pubblicati dopo il 1° luglio 1950 » 25

§ 3. – Provvedimenti legislativi predisposti ed ancora in discussione presso il Parlamento . » 25

§ 4. – Il « visto » del Guardasigilli . . » 26

§ 5. – Esame delle proposte di legge di iniziativa parlamentare . » 26

§ 6. – Esame di convenzioni internazionali » 27

CAPITOLO VII. – ALTRI SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA:

§ 1. – Attività svolta di materia di stato civile » 27

§ 2. – Pareri » 28

§ 3. – Vigilanza sull'amministrazione della giustizia penale . . . » 28
1. Avvisi di reato – 2. Controllo sulla durata delle istruttorie – 3. Servizio Corti di assise – 4. Sospensione esecuzione pene detentive – 5. Grazie e revoche misure di sicurezza – 6. Casellario giudiziale – 7. La amministrazione della giustizia nei rapporti con l'estero – 8. Autorizzazioni a procedere.

PARTE TERZA

APPENDICI ALLO STATO DI PREVISIONE

CAPITOLO I. – STATO DI PREVISIONE DELLA ENTRATA E DELLA SPESA DEGLI ARCHIVI NOTARILI:

§ 1. – La disciplina legislativa degli archivi notarili *Pag.* 33

§ 2. – Esame dello stato di previsione » 33

CAPITOLO II. – STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DEL FONDO GENERALE DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA:

§ 1. – Le norme vigenti in materia . » 34

§ 2. – Esame dello stato di previsione » 34

CAPITOLO III. – STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DELLA CASSA DELLE AMMENDE:

§ 1. – La disciplina legislativa della Cassa delle ammende » 34

§ 2. – Esame dello stato di previsione » 34

§ 3. – Il decreto interministeriale di approvazione » 34

CONCLUSIONE » 35

DISEGNO DI LEGGE » 36

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Adempiendo al delicato lusinghiero incarico affidatomi di riferire in merito allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1951-52, ritengo di poter dividere questa mia relazione in tre parti. Procederò, nella prima, all'esame di tale stato di previsione, che forma oggetto del disegno di legge n. 1858, analizzandone i capitoli e formulando rilievi. Mi occuperò, nella seconda, di quanto nel decorso esercizio finanziario si è realizzato nel delicato importante settore della giustizia. E illustrerò, nella terza, i tre stati di previsione dell'entrata e della spesa, che per tassative norme in vigore debbono essere presentati al Parlamento quali allegati dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

PARTE PRIMA

ESAME DELLO STATO DI PREVISIONE

Per l'esercizio finanziario 1951-52 si prevede pel Ministero di grazia e giustizia la spesa di lire 39.404.080.000.

Lo stato di previsione è diviso in due titoli: riguarda il primo la spesa *ordinaria* ed il secondo quella *straordinaria*.

È necessario dire qualche cosa e dell'una e dell'altra. Necessario è ugualmente soffermarsi, poi, ad esaminare della spesa i previsti aumenti.

CAPITOLO I.
LA SPESA ORDINARIA

Alla spesa ordinaria si riferiscono i primi 81 capitoli dello stato di previsione, che trovansi riuniti in cinque gruppi, quali risultano dai cinque paragrafi, nei quali divido il presente capitolo.

§ 1. — SPESE GENERALI.

Per spese generali si prevede lo stanziamento di lire 305.150.000. Occorre tale somma per il pagamento degli stipendi, delle indennità e degli altri assegni di carattere continuativo, spettanti al personale di ruolo dell'amministrazione centrale, del premio giornaliero di presenza e dei compensi per lavoro straordinario, spettanti al personale in servizio presso la detta amministrazione, delle indennità di toga e di carica, dovute ai magistrati in servizio presso la ripetuta amministrazione, per le spese occorrenti per la biblioteca del Ministero, per la manutenzione dei locali e per l'esercizio di autovetture, per le spese postali e telegrafiche, per il pagamento di sussidi al personale in attività di servizio e ad impiegati invalidi, già appartenenti all'amministrazione, e alle famiglie superstiti, per le spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, della Corte suprema disciplinare e delle Commissioni legislative, giudiziarie ed amministrative, sedenti presso il Ministero, nonché per il funzionamento delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per la magistratura e gli uffici giudiziari ed, infine, per il pagamento delle indennità dovute ai componenti i predetti organi e commissioni.

Nello stato di previsione sono tali spese elencate nei primi 25 capitoli.

§ 2. — DEBITO VITALIZIO.

Con tale dizione si indicano le pensioni ordinarie, spettanti al personale di ruolo ed ai salariati e gli assegni di caroviveri e le indennità, che sono pagate per una sola volta al posto della pensione, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Si prevede all'uopo, nei capitoli 26 e 27, la spesa complessiva di lire 6.016.000.000.

§ 3. — SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA.

Sono elencate in 23 capitoli, e cioè nei capitoli dal 28 al 51. Sono le spese, che occorre affrontare per il pagamento degli stipendi e degli altri assegni di carattere continuativo, dovuti al personale della magistratura ordinaria e delle cancellerie e segreterie giudiziarie, ed agli uscieri giudiziari, delle retribuzioni ed indennità di carovita, spettanti

al personale non di ruolo, del premio giornaliero di presenza, spettante al personale di ruolo e non di ruolo dell'amministrazione giudiziaria provinciale, delle indennità di toga e di carica, spettanti al personale della magistratura ordinaria, dei compensi per lavoro straordinario, spettanti al personale dell'amministrazione giudiziaria, delle indennità di trasferimento, di supplenza e di missione, per provvedere alla custodia ed alla manutenzione dei locali del palazzo di giustizia in Roma ed alla estradizione dei malfattori rifugiatisi all'estero, ed, infine, per il pagamento dei contributi ai comuni per le spese degli uffici giudiziari. È previsto per tali spese lo stanziamento di lire 11.889.300.000.

§ 4. — SPESE PER SERVIZI SPECIALI.

Sono elencate nei capitoli dal 52 al 55. Si tratta delle spese, che si prevedono per il funzionamento delle commissioni per gli esami di abilitazione alle professioni di avvocato, procuratore e notaio e per pagare le indennità dovute ai loro componenti, e delle spese, che si prevedono per i servizi relativi ai revisori dei conti, e per le indennità, diarie e medaglie di presenza, spettanti ai componenti la Commissione centrale per detti servizi. Si prevede una complessiva spesa di lire 14.500.000.

§ 5. — SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA.

Sono elencate nei restanti 25 capitoli (dal 56 all'81). Sono le spese, che si prevedono, tra l'altro, per pagare gli stipendi, le indennità ed altri assegni di carattere continuativo, spettanti al personale civile di ruolo di detti istituti ed agli agenti di custodia, per le retribuzioni ed indennità di carovita al personale civile non di ruolo, al personale aggregato ed a quello salariato, per il vestiario e l'armamento degli agenti di custodia, per il mantenimento e trasporto dei detenuti e degli internati nei ripetuti istituti e per il mantenimento e trasporto dei minorenni ricoverati nelle case di rieducazione, per contributi ai comuni per le spese delle carceri mandamentali. Si prevede una complessiva spesa di lire 19.368.730.000.

CAPITOLO II.

LA SPESA STRAORDINARIA

La *spesa straordinaria* è precisata nei capitoli 82 ed 83. Riguarda il primo la spesa, che si prevede doversi sostenere per compensi a componenti delle commissioni incaricate dello studio degli emendamenti da apportare ai codici civile, penale, di procedura civile e penale, ed il secondo la spesa, che si prevede doversi sostenere per corrispondere le indennità dovute agli esperti nei procedimenti innanzi i pretori per le controversie concernenti la disciplina delle locazioni di immobili urbani.

CAPITOLO III.

GLI AUMENTI DI SPESA

Ammonta la spesa *ordinaria* a lire 39.394.080.000 e quella *straordinaria* a lire 10.000.000.

Il totale è quello innanzi indicato di lire 39.404.080.000, che supera di lire 2.992.260.000 il totale della spesa (lire 36.411.820.000) prevista per l'esercizio finanziario 1950-51.

Tali previsti aumenti di spesa riguardano da un lato *il personale* e dall'altro i *servizi*.

§ 1. — PER IL PERSONALE.

1. — *Generalità.*

Nella breve relazione, che il disegno di legge accompagna, si legge che l'aumento « è determinato in massima parte dal'applicazione della legge 11 aprile 1950, n. 130, che reca miglioramenti economici a favore dei dipendenti statali (lire 1.262.778.000), e dal decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, che sopprime la razione viveri individuale del personale militare e di quello appartenente ai corpi militarmente organizzati e ne determina il controvalore da corrispondere al personale stesso (lire 845.166.000)».

Vanno aggiunti « i miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli istituti di previdenza, disposti con la legge 4 novembre 1949, n. 914 (lire 67.200.000) », ed inoltre l'aumento « delle indennità spettanti ai componenti le Commissioni e consigli, disposto con la legge 4 novembre 1950, n. 888 (lire 18.700.000) », « l'estensione delle assicurazioni sociali ogbbligatorie agli impiegati con retribuzione superiore a lire 1500 mensili, a norma della legge 28 luglio 1950, n. 633 », donde un maggiore fabbisogno di lire 16.680.000, ed il « maggiore fabbisogno per stipendi ed altre indennità in dipendenza di promozioni (lire 296.336.000) ».

Per il personale è, insomma, prevista, una maggiore spesa, in confronto di quella prevista per il precedente esercizio finanziario, di lire 2.456.860.000.

2. — *Osservazioni.*

A proposito di tale maggiore spesa ritengo opportuno richiamare la vostra attenzione su alcuni capitoli.

A) *Capitoli 5 e 36, che riguardano il lavoro straordinario.*

Lo stato di previsione prevede uno stanziamento di lire 50.000.000 per il personale dell'Amministrazione centrale e di lire 900.000.000 per il personale degli uffici giudiziari. La richiesta del Ministero, a quanto mi si è riferito, era stata rispettivamente di lire 54.550.000 e di lire 1.259.000.000.

Ora è evidente che, se non si vuole limitare la portata pratica del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 400, che – in considerazione delle particolari esigenze degli uffici giudiziari – consente di retribuire i magistrati ed i funzionari nella misura di 60 ore mensili, occorrerebbe fissare lo stanziamento nella misura richiesta. Non lo si può certo ridurre.

Bisogna all'uopo tener conto che, nel frattempo, per le nuove assunzioni in carriera, è aumentata la consistenza numerica del personale, senza che siano cessate le esigenze, alle quali fu ispirato il citato decreto sul lavoro straordinario dei magistrati e dei funzionari. E la mole degli affari aumenta, d'altra parte, in maniera sensibilissima.

Tali considerazioni prescindono, naturalmente dalle nuove norme sul trattamento economico dei magistrati, contenute nella legge 24 maggio 1951, n. 392. In quanto occorra, gli stanziamenti medesimi dovranno essere modificati.

B) *Capitoli 6 e 37, che riguardano i compensi speciali.*

Lo stanziamento risultante dallo stato di previsione è di lire 12 milioni per il personale dell'Amministrazione centrale e di 30 milioni per quello degli uffici giudiziari.

A seguito di informazioni assunte posso assicurarvi che l'Amministrazione del Ministero di grazia e giustizia nel passato si è trovata nell'alternativa di compensare in misura assolutamente inadeguata l'attività eccezionale, cui spesso è sottoposto il personale, ovvero di escludere addirittura da un giusto riconoscimento alcuni casi, che pure meritavano la maggiore considerazione. Basta al riguardo rilevare che ad altissimi magistrati, capi di Corti di appello, e neppure a tutti, non si potettero mai attribuire compensi superiori alle lire 25.000 per l'intero anno, e che per l'altro personale la media dei compensi non superò mai annualmente le lire 8.000. Fu appunto in riconoscimento di tale difficile situazione che, per l'esercizio finanziario 1949-50, venne disposta una ulteriore assegnazione, risultando così lo stanziamento complessivo di lire 19.400.000 per l'amministrazione centrale e di lire 77.400.000 per gli uffici giudiziari. È perciò che gli stanziamenti predisposti non possono non essere conservati, essendo essi appena sufficienti a compensare l'attività eccezionale indispensabile per normalizzare il funzionamento degli uffici.

C) *Capitoli 19 e 20, che riguardano i sussidi.*

Nello stato di previsione risulta uno stanziamento di 9 milioni di lire per sussidi al personale in servizio e di lire 4.500.000 per i sussidi al personale in quiescenza ed alle famiglie superstiti.

Lo stanziamento anzidetto, benché sia superiore a quello dell'esercizio in corso (7 milioni e 3.800.000), appare del tutto inadeguato al fabbisogno, dovendosi provvedere a più di 2.500 domande. Con gli attuali stanziamenti non possono concedersi che somme esigue anche in casi, riguardanti il personale subalterno, che proprio meritano particolare considerazione.

D) *Capitoli 13 e 39, che riguardano le indennità di supplenza e di missione.*

Dallo stato di previsione risultano per le indennità di missione relative all'Amministrazione centrale lo stanziamento di lire 6.500.000 e per le indennità di missione e di supplenza relative agli uffici giudiziari lo stanziamento di lire 120 milioni. Anche tali stanziamenti sono insufficienti. Il Ministero aveva richiesto rispettivamente 8 e 130 milioni, e tali somme rappresentano proprio il minimo indispensabile in relazione alle esigenze degli uffici centrali e periferici. Sono esse determinate, quanto all'Amministrazione centrale, dal servizio ispettivo, e, quanto agli uffici giudiziari, in prevalenza, dalla necessità di assicurare l'espletamento del lavoro più urgente in molte preture prive di titolare ed in altri uffici con piante incomplete. Si aggiunga che sono stati ripresi gli esami pratici per la nomina ad aggiunto giudiziario e l'articolo 134, ultimo comma, dell'ordinamento giudiziario (regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12) stabilisce che agli uditori dichiarati idonei in detti esami compete il rimborso delle spese di

viaggio e di soggiorno secondo le norme fissate per i funzionari in missione.

È anche da tener presente che, a seguito della legge 29 giugno 1951, n. 489, le diarie di missione sono pressoché raddoppiate a decorrere dal 1° gennaio del corrente anno.

Gli stanziamenti dovrebbero, quindi, essere aumentati in proporzione e, quindi, fissati rispettivamente in 16 e 260 milioni.

Il Ministero del tesoro ha sì invitato le amministrazioni a ridurre il numero delle missioni ed a tale scopo sono state diramate istruzioni ai capi di Corte. Ma sarà molto difficile raggiungere i limiti indicati dal tesoro, in quanto le supplenze e le applicazioni sono determinate da imprescindibili esigenze di servizio, che sono state anche di recente riconosciute dal Parlamento con l'approvazione della legge 5 marzo 1951, n. 190, che proroga l'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 1945, n. 232, concernente la facoltà attribuita ai capi di Corte di procedere ad applicazioni. Dette esigenze, anzi, si accresceranno per effetto degli aumenti degli organici di prossima attuazione e della istituzione dei tribunali di assise.

E) *Capitoli 12 e 38, riguardanti le indennità di trasferimento.*

Lo stanziamento risultante dallo stato di previsione è conforme alle richieste: un milione di lire per l'Amministrazione centrale e 40 milioni per gli uffici giudiziari.

È da osservare, però, che, date le nuove norme dettate dalla legge 29 giugno 1951, n. 489, le indennità di trasferimento sono state di parecchio aumentate a decorrere dal 1° gennaio corrente anno. Il previsto stanziamento dovrebbe, in conseguenza, essere aumentato e portato rispettivamente almeno a 5 ed a 200 milioni.

Il Ministero del tesoro, anche riguardo ai trasferimenti, ha invitato le Amministrazioni a ridurli. Ma è evidente che non è assolutamente possibile realizzare tale riduzione, in quanto i trasferimenti del personale dipendono o da promozioni, che, com'è noto, importano il conferimento di funzioni in uffici superiori, o dalla necessità di coprire i posti, che si rendono vacanti. Il Ministero ha provveduto, peraltro, a limitare al minimo i trasferimenti disposti col consenso, in quanto per questi si ha diritto alle indennità, che non competono, invece, nel caso di trasferimento a domanda.

La Commissione si rende ben conto che le condizioni del bilancio dello Stato, che è chiamato a risolvere problemi più pressanti o, se si vuole, più clamorosi, sono tali da non consentire stanziamenti rilevanti; ma bisogna anche, nel ripartire le entrate, non tenere costantemente in non cale i rilievi, le critiche, le osservazioni, i voti, le proposte, i suggerimenti, che ogni anno, relativamente a questo particolare settore della pubblica amministrazione, sono formulati e che il Parlamento ritenne sempre ispirati alla massima equità, seguito in ciò e dal compianto Ministro onorevole Grassi e dal Ministro onorevole Piccioni, che, parlando il 20 aprile 1950 al Consiglio nazionale dell'associazione dei magistrati, si dichiarò convinto « delle condizioni di estrema difficoltà, in cui si dibatte la giustizia, e della estrema necessità di adottare provvedimenti, che ne assicurino un regolare funzionamento ».

Come potrà mai tale regolare funzionamento essere assicurato, se lo stato di previsione della spesa è presentato, come giustamente rilevava lo scorso anno l'onorevole Fietta, all'esame del Parlamento secondo la elaborazione predisposta dagli uffici della tesoreria dello Stato, ed i singoli stanziamenti difficilmente possono essere sottoposti a sostanziali variazioni? Alla Commissione non resta, purtroppo, da fare altro che pregare il Ministro della giustizia, perché faccia le più vive premure al Ministro del tesoro per ridurlo a consentire al più presto quei maggiori stanziamenti, che i rilievi fatti dovrebbero dimostrare indifferibili.

§ 2. — PER I SERVIZI.

1. — *Generalità.*

Ma le previste variazioni della spesa riguardano anche i servizi. È prevista per questi una maggiore spesa di lire 535.400.000, che sarebbe determinata da:

maggiore fabbisogno per spese di ufficio, acquisto di pubblicazioni, spese per telegrammi e per casuali (capitoli 9, 22 e 41);

maggiori occorrenze previste per manutenzione e riparazioni di locali (capitoli 8 e 43);

maggiori occorrenze per spese per estradizione di malfattori (capitolo 47);

maggiori spese previste per il mantenimento e trasporto dei minorenni ricoverati nelle case di rieducazione, nei riformatori giudiziari, negli stabilimenti penali dei minorenni e nei centri di rieducazione, nonché per le provviste e servizi di ogni genere, trasporto dei corpi di reato e per le rette ad istituti privati per ricovero di rieducandi a spese dello Stato (capitolo 75);

maggiori occorrenze per completare la dotazione del vestiario degli agenti di custodia (capitolo 74);

maggiore fabbisogno per incrementare i servizi delle industrie e delle bonifiche degli istituti di prevenzione e di pena (capitoli 76 e 77);

aumento dei contributi ai comuni per maggiori spese inscontrate per il servizio delle carceri mandamentali (capitolo 81);

maggiore fabbisogno per spese, escluse quelle di personale, per il funzionamento delle commissioni per gli esami di concorso della magistratura e del consiglio nazionale forense (capitoli 16 e 18);

maggiori occorrenze previste per l'esercizio di autovetture (capitoli 25 e 80).

Dalle predette lire 535.400.000 vanno, peraltro, sottratte lire 50.000.000, ammontare di minori spese previste per il mantenimento e trasporto dei detenuti. Restano lire 485.400.000, che rappresentano l'importo effettivo delle variazioni previste per i servizi.

2. *Osservazioni.*

Anche qui gli stanziamenti avrebbero dovuto essere maggiori.

Il Ministero richiese che la somma stanziata sul capitolo 18 (Consigli nazionali professionali) fosse portata da lire 600.000 a lire 800.000, in quanto per la sola pubblicazione dell'albo speciale degli avvocati patrocinanti presso le supreme magistrature occorre annualmente la spesa di lire 600.000 circa. La richiesta è stata integralmente accolta. Ma non lo stesso può dirsi di altre pur giuste richieste. Dirò qualche cosa, per precisare il mio assunto, a proposito dei capitoli 41, 43 e 48.

A) *Capitolo 41. — Spese uffici giudiziari.*

Il capitolo 42 dell'esercizio 1950-51, corrispondente al capitolo 41 dell'esercizio 1951-52, prevedeva la spesa di 80 milioni, dei quali 15 milioni destinati esclusivamente all'acquisto di pubblicazioni (riviste, opere giuridiche aggiornate) per le biblioteche degli uffici giudiziari.

Dato il maggior costo della carta e degli oggetti di cancelleria in genere, e per potere assicurare anche per l'avvenire la fornitura delle suddette pubblicazioni agli uffici giudiziari, senza di che la spesa di 15 milioni sostenuta quest'anno risulterebbe di nessuna pratica utilità, si è chiesto dal Ministero per l'esercizio 1951-52 lo stanziamento di 105 milioni con una variazione in più, di fronte allo stanziamento dell'esercizio 1950-51, di lire 25 milioni.

Si intende, invece, ora concedere una variazione in più di soli 10 milioni, portandosi lo stanziamento per il 1951-52 da 80 a soli 90 milioni anzichè a 105.

La decurtazione progettata riuscirebbe dannosa al buon funzionamento degli uffici giudiziari, perché, tolti 21 milioni per le pubblicazioni e la *Gazzetta Ufficiale*, il residuo di lire 69 milioni da destinare alle spese di ufficio, dati i maggiori costi sopra cennati, non potrebbe soddisfare le esigenze degli uffici giudiziari interessati, le cui spese, anche per i continui nuovi compiti assegnati (servizio elettorale, corti di assise), vanno di continuo aumentando.

Si fanno quindi, voti, perché al più presto sia accolta la proposta variazione.

B) *Capitolo 43. — Custodia e manutenzione del palazzo di giustizia di Roma.*

Per la custodia e la manutenzione dei locali del palazzo di giustizia in Roma è stata chiesta, sul capitolo 43 dell'esercizio 1951-52 (corrispondente al capitolo 44 dell'esercizio 1950-51) una maggiorazione di 4 milioni, in aggiunta allo stanziamento di 8 milioni già previsto per il passato. Sul bilancio preventivo è stata proposta una variazione di soli 2 milioni. Il capitolo 43, pertanto, per il prossimo esercizio finanziario, risulta di 10 milioni, che difficilmente potranno coprire per intero il fabbisogno della dispensiosa manutenzione del palazzo di giustizia di Roma. Anche qui la Commissione formula voti di aumento.

C) *Capitolo 48. — Contributi ai comuni per le spese degli uffici giudiziari.*

Nello stesso bilancio preventivo relativamente al capitolo 48, che prevede contributi ai comuni per le spese degli uffici giudiziari, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, è stata chiesta una variazione in aumento di 400 milioni di lire. La richiesta non è stata accolta, essendo rimasto fisso lo stanziamento di 300 milioni. Eppure tale variazione è necessaria per elevare i contributi ai comuni, aumentando nella misura di 25 volte le somme previste dalla tabella annessa alla legge 24 aprile 1941, n. 392. È strano che non risulti proposta nello stato di previsione della spesa del Ministero per il prossimo esercizio finanziario, nonostante che il Ministero del tesoro si sia espresso favorevolmente per l'aumento dei

contributi nella misura anzidetta. La Commissione fa, perciò, anche qui voti che, in attesa della discussione e dell'approvazione del disegno di legge « Disposizioni in materia di finanza locale » (doc. n. 714 del Senato), che nell'articolo 5 prevede l'aumento di sessanta volte, a partire dal 1° luglio 1950, della misura dei contributi previsti nelle tabelle allegate alla legge 24 aprile 1941, n. 392, e 29 novembre 1941, n. 1405, sia al più presto disposta la detta variazione in modo che si possa corrispondere ai comuni un contributo, che, se non risulterà adeguato alle urgenti spese occorrenti per la manutenzione degli uffici giudiziari, servirà almeno ad alleviare i bilanci comunali di un onere, che si è reso troppo gravoso in seguito alla svalutazione della moneta.

PARTE SECONDA

ATTIVITÀ SVOLTA

Passando ora ad occuparmi di quanto, nel decorso esercizio finanziario, sotto la vigile intelligente guida del Ministro, si è realizzato nel settore della giustizia, mi fermerò, per la chiarezza della esposizione, brevemente in ciascuno dei vari campi, nei quali l'attività del Governo e spesso anche del Parlamento si è svolta.

Avrò così modo di sottolineare tale attività relativamente:

a) ai soggetti della funzione giudiziaria;
b) alle sedi giudiziarie;
c) al processo giurisdizionale;
d) agli istituti di prevenzione e di pena;
e) alle libere professioni;
f) alla preparazione ed all'esame delle leggi;
g) agli altri servizi relativi alla giustizia.

Capitolo I.

SOLUZIONE DI PROBLEMI RIGUARDANTI I SOGGETTI DELLA FUNZIONE GIUDIZIARIA

Parlando dei soggetti della funzione giudiziaria, intendo riferirmi:

a) ai giudici;
b) ai cancellieri ed ai segretari;
c) agli ufficiali giudiziari ed ai commessi;
d) agli uscieri giudiziari;
e) al personale non di ruolo.

§ 1. — I giudici.

1. — *I due disegni di legge riguardanti la magistratura.*

Nella seduta del 21 giugno 1950 il Ministro della giustizia annunziò al Senato di aver preparato un disegno di legge per provvedere ad un congruo aumento dei ruoli organici della magistratura, delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli uscieri, sì da potersi soddisfare i bisogni della accresciuta popolazione e le attuali esigenze dei servizi giudiziari, eliminandosi le deficienze e le insufficienze, da lunghi anni gravanti su questo delicatissimo vitale ramo della cosa pubblica, ed altro disegno di legge per provvedere allo « sganciamento », come si suol dire, della magistratura dalla amministrazione attiva, in modo che nessun riscontro più esista tra le categorie dei magistrati ed i gradi gerarchici degli altri dipendenti dello Stato e per assicurare ad essa un nuovo trattamento economico, degno del suo arduo alto ufficio.

Il primo fu poi presentato alla Camera dei deputati (doc. n. 1502), che lo approvò nella seduta del 18 gennaio 1951, dopo di che fu approvato dal Senato nella seduta del 13 aprile successivo (doc. n. 1493). Esso è diventato la legge 4 maggio 1951, n. 383.

Il secondo (doc. n. 1345) fu, invece, presentato al Senato, che lo approvò nella seduta del 13 aprile 1951, dopo di che fu approvato dalla Camera (doc. n. 1937) nella seduta del 9 maggio successivo. Esso è diventato la legge 24 maggio 1951, n. 392.

Nessun magistrato potrà ora di nuovo dire, come disse anni fa Ludovico Mortara, che « Temi » aveva visto « cangiato il peplo lucente in ruvido sacco » ed era stata « rimandata, mendicante divina, ad implorare la munificenza dei severi guardiani dell'erario ».

Si sono migliorate le condizioni economiche della magistratura, in modo corrispondente al posto che la magistratura occupa nella gerarchia dei valori e delle competenze, e si è dato inizio alla concreta attuazione del nuovo sistema, introdotto dalla Costituzione, che ha fatto (articolo 104) della magistratura un « ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere ».

Piace, peraltro, ricordare qui che quell'altissimo magistrato, che è il professore Battaglini, ha scritto che autonomia non vuole essere « assurdo isolamento di una così detta casta chiusa, nè una condizione di privilegio di una categoria, ma soltanto sicuro presidio di un retto funzionamento

della giustizia per una imparziale tutela del diritto di tutti ».

Servo della legge, il giudice non ha altro potere che di applicarla, secondo la volontà del legislatore. Ma, in un periodo di intenso travaglio istituzionale e legislativo, la virtù del giudice consiste appunto nell'identificare il legislatore non in questo o quel personaggio politico operante nelle commissioni o nelle assemblee, ma nella multanime, profonda, coscienza popolare.

In questo senso la Magistratura – come è stato giustamente scritto – potrà dirsi un potere, e concorrere alla formazione del nuovo diritto: in quanto saprà, attraverso le norme, raggiungere e interpretare la coscienza giuridica del paese.

La Magistratura ha salutato con esultanza l'avvenimento, che costituisce, come si è rilevato, « una tappa memorabile nell'aspro cammino verso il nuovo ordinamento giudiziario ».

Con la conquistata autonomia la Magistratura sarà definitivamente sottratta ad ogni influenza politica. In verità, però, il maggior pericolo non consiste nella influenza del potere politico, che in regime di democrazia si riduce a un contrastato condominio. Più pericolosa è la influenza dei partiti, da cui il magistrato più difficilmente si difende, perché filtra essa in lui inavvertita, attraverso la libertà del suo spirito, il suo potere critico, le sue tendenze ideologiche.

Occorre che non sia possibile – come talora accade – che dalla sentenza si intraveda l'orientamento politico del giudice, che ciò toglie ad essa ogni valore.

Vorrei aggiungere che, diventando terzo potere, la Magistratura deve anche difendersi dalla invadenza del quarto. Sono rapporti assai delicati, poiché la stampa dovrebbe essere, per definizione, l'eco della pubblica opinione, di cui il magistrato dev'essere l'interprete. Ma le correnti di opinione spesso – come è stato anche giustamente sottolineato – sono deviatrici, e possono determinare influenze funeste. Felice il giudice, se riesce a mettersi in contatto con la coscienza pubblica senza pericolose mediazioni.

2. — *Il nuovo ordinamento giudiziario.*

La riforma giudiziaria – che dovrà costituire, per usare le parole di Ludovico Mortara, il coronamento glorioso del grande edificio dello Stato moderno – è reclamata, come si è esattamente rilevato, « dalla necessità di sostituire all'attuale frammentario imperfetto inidoneo ed in gran parte anacronistico ordinamento giudiziario un ordinamento adeguato alle esigenze dell'altissima funzione ed atto ad assicurare non solo la indipendenza, ma anche la selezione e la elevazione della magistratura ».

Occorre, però, procedere con molta cautela e con profonda ponderazione.

La soluzione dei problemi della giustizia non può essere oltre differita; ma i miracoli sono impossibili. Si è posto, perciò, mano alle misure più urgenti e più agevolmente attuabili. Le si sono elaborate e penso che le si attueranno senza ripieghi o restrizioni. Si provvederà, poi, al resto.

Al sistema manca ancora, come è noto, un organo essenziale: il Consiglio superiore della magistratura.

La Commissione ora fa voti, perché presto si abbia quel complesso organico di norme, che realizzi nel nostro Paese il nuovo ordinamento giudiziario, nel quale troverà la sua disciplina anche il Consiglio superiore della magistratura.

Non è da approvarsi che si continui a vivere in un regime costituzionale, che non può non dirsi transitorio e di una transitorietà tanto più pericolosa, in quanto tra i vari organi di un sistema costituzionale esiste sempre un delicato rapporto di equilibrio e di reciproco controllo, tendente ad escludere l'eccessivo prepotere di alcuni di essi a danno degli altri, per cui la carenza anche di uno solo finisce col paralizzare l'armonico funzionamento del complesso.

3. — *Il numero dei magistrati.*

I magistrati sono attualmente 4973. Per effetto dell'aumento essi si accresceranno di 580 unità, distinte come segue:

grado 3°		n. 6
» 4°		» 32
» 5°		» 90
» dal 9° al 6°		» 452

Si ritiene dal Ministero che tale aumento sia sufficiente; ma la Commissione sente di dover esprimere, in proposito, fondati dubbi.

Spesso si accenna, a proposito del numero dei magistrati, a quelli distaccati « per necessità », come si è detto e scritto, « sovente discutibili » presso altre amministrazioni. Ma essi sono in realtà solo trenta. Negli ultimi tempi si è molto opportunamente evitato da parte del Ministero di consentire a nuovi distacchi. Ed alcuni, anzi, hanno avuto termine.

4. — *La carriera dei magistrati in relazione ai goduti benefici demografici.*

A norma dell'articolo 139, primo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (che estendeva ai magistrati la disposizione dell'articolo 24-*bis*, introdotta nel regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, con la legge 3 gennaio 1939, n. 1, sull'incremento demografico della Nazione) il periodo minimo di tre anni di anzianità stabilito per il conferimento della promozione al grado VIII (giudice) era ridotto, di un anno, per i coniugati (o vedovi) con un figlio e di due anni per i coniugati (o vedovi) con almeno due figli. A tale disposizione venne data efficacia retroattiva col regio decreto 18 marzo 1943, n. 200. Numerosi magistrati, pertanto, hanno conseguito la promozione al detto grado VIII in anticipo, e, in relazione a tale grado, è computata l'anzianità nel ruolo dei giudici, dei sostituti e dei pretori, poiché l'avanzamento ai gradi VII e VI costituisce per l'ordinamento giudiziario soltanto una progressione economica, non una promozione. È da ciò derivato che, nella graduatoria generale, i magistrati, che hanno goduto del beneficio demografico, sono collocati non solo prima dei colleghi provenienti dal medesimo concorso e che originariamente li precedevano, ma talora anche avanti a colleghi provenienti da concorsi anteriori.

Ora, come è noto, il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301 (articolo 3) ed il decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488 (articolo 6) hanno abrogato le disposizioni che attribuivano vantaggi di carriera al personale statale coniugato con prole. Con tali norme si mantengono ferme le promozioni conferite in anticipo per beneficio demografico e si escludono per l'avvenire gli ulteriori effetti del beneficio, ritardandosi il successivo avanzamento nei gradi del personale, che ne ha fruito, di quel tanto necessario a ripristinare la situazione originaria.

Tali norme sono indubbiamente nelle loro linee fondamentali applicabili anche al personale della magistratura, avente ordinamento autonomo. Ma ad esse non si è potuta dare completa attuazione in relazione alle ulteriori promozioni, dato che il sistema per pervenire al grado V (consigliere di Corte di appello) è diverso da quello vigente per le altre amministrazioni. In queste, infatti, le promozioni si effettuano per merito comparativo mediante scrutini, ai quali l'impiegato può partecipare dopo un determinato numero di anni di permanenza nel grado inferiore. Per la magistratura, invece, la promozione a consigliere di Corte di appello ha luogo per concorso, al quale i giudici, sostituti e pretori possono partecipare dopo sedici anni di effettivo servizio in magistratura, e per scrutinio, a cui possono prendere parte i giudici e sostituti secondo l'anzianità stabilita non in base agli anni di permanenza nel grado inferiore, bensì in base al posto occupato nella graduatoria (articolo 163 ordinamento giudiziario).

Di qui la necessità di adeguare al sistema dell'ordinamento giudiziario vigente le norme fondamentali contenute nei decreti legislativi, concernenti l'abrogazione dei benefici demografici. È stato, pertanto, presentato nella seduta del 15 maggio 1951 al Senato (doc. n. 1686) un disegno di legge, formato di un solo articolo, col quale si dispone che « per stabilire l'anzianità dei magistrati, ai fini dei concorsi e degli scrutini per la promozione a consigliere di Corte di appello e gradi equiparati, non si tiene conto dell'anticipo della promozione al grado ottavo ottenuta a norma dell'articolo 139, primo comma, prima parte, del regio decreto 3 gennaio 1941, n. 12, nell'ordinamento giudiziario e dell'articolo 1 del regio decreto 18 marzo 1943, n. 200 ». Il disegno, approvato dal Senato il 13 giugno 1951, trovasi ora all'esame della Camera dei deputati.

5. — *Problemi di organizzazione degli uffici giudiziari.*

Il nuovo ordinamento delle Corti di assise ha spostato i due centri di gravitazione: dalla Sezione istruttoria ai giudici istruttori, e dalla Procura generale alla Procura della Repubblica.

Ora, con la attuazione della nuova competenza funzionale, i sostituti procuratori della Repubblica verranno gravati di un ponderoso lavoro. Essi non debbono più limitarsi a stendere le relazioni; ma debbono redigere le requisitorie, le quali impegnano una attività non indifferente ed una responsabilità di opinione. I giudici istruttori, dal loro canto, saranno oberati da un gravissimo onere: la redazione delle sentenze le quali, massime quelle di rinvio, richiedono non poca attenzione ed un tempo non breve, sia per la gravità dei processi, sia, alle volte, se non spesso, per il numero notevole degli imputati e delle imputazioni.

È ovvio, pertanto, come sia indispensabile che vengano non solo aumentati numeri-

camente i sostituti, ma che vengano scelti magistrati esperti, navigati, dotati di una seria preparazione e come per la stessa ragione vengano non solo pure aumentati i giudici istruttori, ma siano rigorosamente selezionati.

Il Ministero, che ha aumentato gli organici, sia della magistratura che delle cancellerie e segreterie, ha subito provveduto ad aumentare il numero dei sostituti specie negli uffici, dove hanno sede le Corti di assise di primo grado. È in corso di preparazione e di esame il decreto legislativo necessario per l'aumento delle piante.

§ 2. — I CANCELLIERI ED I SEGRETARI.

1. — *Concorsi.*

È stato espletato il concorso riservato al personale statale di ruolo per 66 posti di volontario di cancelleria e segreteria. Sono state, poi, espletate le prove scritte del concorso per 300 posti di volontario di cancelleria e segreteria, cui hanno partecipato 1993 candidati su 4838 aspiranti. Sono attualmente in corso le prove orali, alle quali sono stati ammessi 379 candidati. Tali prove avranno presumibilmente termine entro il corrente mese.

Nel decorso mese di maggio hanno avuto luogo le prove scritte di altro concorso per 400 posti, per il quale sono pervenute al Ministero 6161 domande.

Il ruolo delle cancellerie e segreterie comprende 6019 funzionari.

Vi sarà un aumento di 500 funzionari. Ma non sembra che anche tale aumento sia sufficiente per il lavoro da compiere.

2. — *Scrutini.*

Sono stati portati a termine gli scrutini per la promozione al grado 6°, 7° ed 8°, indetti nel 1950, nei quali sono stati esaminati complessivamente 1111 funzionari. È tuttora in corso lo scrutinio per la promozione al grado 9°, pure indetto nel 1950. Sono parimenti in corso lo scrutinio per il passaggio nel gruppo *B* degli aiutanti di cancelleria, in esecuzione della legge 24 dicembre 1949, n. 983 (sono stati sinora scrutinati 592 funzionari) e gli scrutini per le promozioni ai gradi 6°, 7° ed 8° del gruppo *B* e ai gradi 9° e 11° del gruppo *C*, indetti nel corrente anno, per un complesso di circa 2.600 funzionari.

3. — *L'indennità di funzione.*

Ad iniziativa dei senatori Donati, Varriale e Zelioli, comunicata alla Presidenza l'8 marzo 1951, è stata predisposta una proposta di legge, con la quale si intende chiarire che la indennità di funzione e l'assegno perequativo, di cui all'articolo 10, prima parte e 1° capoverso, della legge 11 aprile 1950, n. 130, sono corrisposti anche al personale facente parte delle cancellerie e segreterie giudiziarie, ritenendosi cumulabili tali provvidenze con gli assegni e con i diritti, proventi, compensi, ecc., di riscossione a corrispettivo di particolari servizi. La Commissione formula il voto che presto, indipendentemente dall'approvazione di tale proposta, sia definita la controversia insorta fra il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, reclamante dette indennità, e l'amministrazione finanziaria, che, nonostante il diverso parere del Ministero della giustizia, le ritiene non dovute, in quanto «l'indennità e l'assegno perequativo» non sarebbero cumulabili con ogni altra indennità, assegno, diritto, provento o compenso, a carattere continuativo o periodico, attribuito in ragione dell'appartenenza del personale a determinate cate gorie od amministrazioni, ed il personale delle cancellerie e segreterie percepirebbero i cosiddetti «proventi» inerenti alle loro funzioni. Sembra che anche il Consiglio di Stato abbia espresso parere favorevole alla tesi del Guardasigilli. Mi auguro che la questione possa presto considerarsi superata.

§ 3. — GLI UFFICIALI GIUDIZIARII ED I COMMESSI.

1. — *Nomine e concorsi.*

Si è provveduto alla nomina e destinazione dei 151 candidati, risultati idonei nel concorso a 155 posti di ufficiale giudiziario di pretura, riservato ai reduci, bandito con decreto ministeriale 30 marzo 1948.

È stata richiesta ed ottenuta dalla Presidenza del Consiglio l'autorizzazione a bandire altro concorso a 200 posti di ufficiale giudiziario.

2. — *Proposte di nuove norme legislative.*

Poiché le norme che riguardano gli ufficiali giudiziari si trovano sparse in molte decine di leggi, che male si prestano ad una chiara ed organica interpretazione, venne predisposto uno schema di ordinamento degli ufficiali giudiziari e dei loro aiutanti (Doc. n. 1124) che,

approvato dalla Camera dei deputati, alla quale venne presentato il 24 febbraio 1950, è stato nelle sedute dell'11 e del 15 maggio 1951 approvati dal Senato (Doc. n. 1297. Se ne attende ora la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nelle more, in seguto a segnalazioni fatte pervenire dalle associazioni degli interessati e dai capi delle Corti di appello si è ritenuto opportuno formulare degli emendamenti. Il più importante di essi prevede per i commessi autorizzati la istituzione di un ruolo permanente anziché transitorio. Solo a tale condizione sembra possibile assicurare un regolare funzionamento nel servizio delle notificazioni, servizio che l'accresciuta mole degli affari giudiziari, tanto nel campo penale che in quello civile, rende sempre più delicato e difficile.

È stato, inoltre, predisposto uno schema di provvedimento legislativo per la proroga al 30 giugno 1951 delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 settembre 1945, n. 699, concernente l'aumento dal 10 al 17,50 per cento della percentuale spettante agli ufficiali giudiziari sulle somme recuperate dall'Erario. Detto schema si trova da tempo presso il Ministero del tesoro, cui è stata richiesta la necessaria adesione.

3. — *Questioni risolte.*

La singolarità del rapporto, che vincola gli ufficiali giudiziari alla pubblica Amministrazione, ha dato luogo al sorgere di numerose questioni, che, per unità di indirizzo, si è ritenuto opportuno risolvere, previe intese con gli altri dicasteri interessati, mediante istruzioni impartite con circolari.

Al riguardo sono da ricordare la circolare n. 4313/6, concernente la ritenuta I. N. A-Casa a carico degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi autorizzati quella n. 4568/6, concernente l'identificazione della parte istante che richiede la notificazione di atti in materia civile e quella n. 4659/6, concernente i contributi dovuti dagli ufficiali giudiziari all'E. N. P. A. S. (Ente Nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali).

§ 4. – Gli uscieri giudiziari.

È stata conferita la promozione ad usciere capo a 5 subalterni prescelti fra i 65, designati come idonei dalle Commissioni distrettuali di vigilanza.

È stata richiesta ed ottenuta dalla Presidenza del Consiglio l'autorizzazione a bandire un concorso a 30 posti di usciere giudiziario.

§ 5. – Personale non di ruolo.

Si è proseguito il lavoro per la istituzione dei ruoli transitori per la sistemazione del personale non di ruolo, in servizio nella amministrazione della giustizia, a norma del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Capitolo II.

COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DI SEDI GIUDIZIARIE

Quando parliamo di sedi giudiziarie, ci riferiamo anzi tutto, come scrive il Carnelutti nel suo *Sistema del diritto processuale civile*, all'apparato materiale, immobiliare e mobiliare, necessario allo svolgimento del processo. Questo argomento richiama, poi, quello delle circoscrizioni giudiziarie, che sono in sostanza le zone di territorio servite dalle sedi.

§ 1. — Gli edifici giudiziari.

1. — *La situazione attuale.*

Come tutti sanno e come è stato sempre rilevato, l'attuale apparato materiale, immobiliare e mobiliare, necessario allo svolgimento del processo, è del tutto insufficiente. Grande è la penuria dei locali. E quelli esistenti sono assai spesso malamente dislocati ed in condizioni igieniche e funzionali deplorevoli.

Chi vorrà rivolgere un po' la sua mente al tribunale di Roma, osserverà che d'inverno il freddo, che penetra per le sconnesse imposte, nelle marmoree e polverose aule mal riscaldate, costringe i magistrati a tenere udienza col pastrano, e di estate la mancanza di tende accieca, col riverbero solare, la bendata Temi, ed in tutte le stagioni la polvere ed i microbi rendono l'atmosfera irrespirabile, deprimendo le attività e le iniziative e rendendo più difficile il già durissimo e delicato lavoro.

La situazione si aggrava, naturalmente, quanto ai locali, per i tribunali meno importanti, e soprattutto per le preture, ove l'infelicità degli ambienti e degli arredi, abbandonati alla discrezionalità dei comuni, privi di mezzi, è veramente incresciosa.

Alla penuria di locali va aggiunta la penuria dei mezzi materiali e personali di lavoro (camere ampie e tranquille, mobilio adatto, archivi, biblioteca, macchine da scrivere, stenografi, dittafoni, ecc.). Il giudice non può evidentemente operare bene senza di essi.

Ora i nostri palazzi di giustizia non sono affatto adeguati né alla grandezza della funzione, né al decoro degli strumenti. Ciò nuoce assai alla dignità dell'ufficio, che è elemento precipuo per la efficacia del processo.

2. — *Lavori in corso.*

Il Ministero di grazia e giustizia non ha mancato di segnalare al Ministero dei lavori pubblici l'opportunità di costruire nuovi edifici giudiziari e di provvedere ad una congrua attrezzatura di quelli esistenti.

Penso che non dispiacerà alla Camera avere in proposito notizie più precise. Le do subito. Riguardano i palazzi di giustizia delle città di Forlì, Pescara, Bolzano, Rovereto, Pisa, Milano e Cagliari.

Forlì. — Il Palazzo di giustizia di Forlì, costruito a spese dello Stato, non è stato ancora ultimato, perché occupato da 150 famiglie di sfollati. Di recente sono stati stanziati 90 milioni per la costruzione di 48 alloggi, ma per la sistemazione di tutte le 150 famiglie di senza tetto occorrono altri 160 milioni.

Al fine di secondare i compiti delle Autorità locali, sono stati interessati il Ministero dei lavori pubblici e l'Istituto autonomo della Case popolari per far sì che l'edificio possa essere al più presto sgombrato e completato.

Pescara. — Per il Palazzo di giustizia di Pescara è stata approvata la perizia di un primo lotto di lavori per un importo di 30 milioni sulla spesa complessivamente preventivata di 223 milioni.

Sarà così consentita la sistemazione degli uffici di pretura di quel capoluogo.

Bolzano. — Il Palazzo di giustizia di Bolzano è quasi ultimato. Mancano soltanto lavori di rifinitura. Questi, peraltro, non possono essere portati a termine, perché attualmente l'edificio è occupato dall'Ente Fiera di Bolzano, che è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ad occuparlo fino al prossimo mese di dicembre. Occorre che almeno nella prossima primavera si provveda, in modo che per la fine del 1952 il palazzo possa essere utilizzato come palazzo di giustizia.

Rovereto. — Il Palazzo di giustizia di Rovereto, distrutto da offese aeree, è stato ricostruito. Occorre eseguire un ultimo lotto di lavori già finanziati per un importo di lire 30 milioni. Per tali lavori è stata bandita un'asta, che, però, è rimasta deserta.

Pisa. — La costruzione del Palazzo di giustizia di Pisa, iniziata fin da prima della guerra, procede molto a rilento ed è stato completato appena il rustico. È in corso un progetto relativo ai lavori di completamento per lire 120 milioni.

Milano. — Il Palazzo di giustizia di Milano va riparato nelle parti danneggiate dalla guerra. Il Genio civile vi sta provvedendo, ma con molta lentezza, data la mancanza di fondi. Fino ad ora sono stati eseguiti lavori per 400 milioni.

Di recente sono stati richiesti altri 200 milioni, necessari perchè si possano portare a termine i lavori.

Cagliari. — Il Palazzo di giustizia di Cagliari, iniziato prima della guerra, deve essere completato con la costruzione della ala destra.

È in corso un primo lotto di lavori necessari per un importo di 84 milioni di lire. Sono altresì in corso di completamento altri appalti per il riscaldamento e per gli impianti idrico-sanitari.

Sono, inoltre, in corso proposte e progetti per la costruzione di Palazzi di giustizia nei seguenti capoluoghi: Nuoro, Grosseto, Spezia, Rieti, Frosinone, Vicenza, Taranto.

Nel marzo 1950, su iniziativa degli onorevoli Matteucci, Coccia ed altri, è stata presentata una proposta di legge (Doc. n. 1166 Cam. deputati) per la costruzione, a carico dello Stato, del Palazzo di giustizia di Rieti.

Il Ministero della giustizia, nonostante il contrario avviso dei dicasteri del tesoro e dei lavori pubblici, esprimeva parere favorevole alla detta proposta di legge.

3. – *L'onere della spesa.*

Ma ben altro occorre per arrivare ad una situazione, che possa considerarsi soddisfacente.

La situazione attuale è senza dubbio conseguenza del modo come sono disciplinati in materia gli oneri.

La legge 24 aprile 1941, n. 392, pone, come è noto, a carico dei comuni l'onere delle spese necessarie per la manutenzione e l'uso dei locali adibiti ad uffici giudiziari. Con tabella annessa alla legge stessa furono fissati i contributi da corrispondervi dallo Stato ai comuni a titolo di parziale rimborso.

In seguito alla svalutazione della lira è stato predisposto il decreto interministeriale 27 gennaio 1951, pubblicato poi, nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 giugno 1951. n. 126, con il quale si aumentano, per il 1950, di dodici, dieci ed otto volte le somme fissate nella tabella citata, rispettivamente, per i

comuni sede di Corte di appello, di tribunale e di pretura.

Nel frattempo, con circolare diretta a tutti i comuni sede di uffici giudiziari, è stata richiesta la documentazione necessaria per predisporre il pagamento dei contributi subito dopo la pubblicazione del citato decreto interministeriale.

Mentre si era ancora in attesa dell'approvazione della legge, che riforma l'ordinamento delle Corti di assise, venne diramata altra circolare per avere informazioni circa l'attuale stato di consistenza dei locali adibiti a sedi di Corte di appello e di tribunale, in modo da poter dare pronta attuazione alla legge stessa entro i termini stabiliti per il funzionamento delle Corti di assise di primo e secondo grado.

È da aggiungere che nel giugno 1950, ritenuta impossibile una pronta approvazione del progetto di legge sulla finanza locale, si proponeva di stralciare dal detto disegno di legge le norme che prevedono un aumento di 60 volte della misura, indicata dalla legge 24 aprile 1941, n. 392, dei contributi rimborsabili dallo Stato ai comuni per la manutenzione degli uffici giudiziari. Tale stralcio appariva necessario per venire incontro alle giustificate lamentele delle Amministrazioni comunali ed alle condizioni deficitarie dei loro bilanci. Aderivano allo stralcio i Ministeri dell'interno e quello del tesoro, ma questo ultimo, che pure era fra i proponenti del disegno di legge di riforma della finanza locale, con lettera 7 settembre 1950, invitava a limitare l'aumento a 25 volte, aggiungendo inoltre che era impossibile, per il momento, darvi corso, non potendosi coprire la spesa con le eventuali maggiori entrate di bilancio destinate ad altre necessità.

Il Ministero della giustizia aderì anche ad una proposta (4 gennaio 1950) del Ministero dei lavori pubblici, concernente un emendamento all'articolo 5 del predetto disegno di legge di riforma della finanza locale, inteso a porre a totale carico dello Stato le spese per la costruzione degli uffici giudiziari, a partire dal 1° luglio 1950, lasciando a carico dei comuni le spese per la loro manutenzione e fornitura dei necessari servizi previsti.

Il Ministero del tesoro si è opposto all'approvazione di una norma generale, che trasferisca allo Stato l'onere di costruire le sedi giudiziarie, poiché, a suo avviso, in casi particolari, già provvede la legislazione vigente (articolo 2, comma 3°, della legge 24 aprile 1941, n. 392).

È stato anche predisposto uno schema di provvedimento legislativo, che determina i contributi dello Stato a favore dei comuni nei quali, posteriormente all'entrata in vigore della legge 24 aprile 1941, n. 392, sono stati istituiti nuovi uffici giudiziari. Il disegno di legge riguarda 6 nuove sedi di Corti di appello o Sezioni di esse; 16 sedi di tribunali; 19 sedi distaccate elevate a pretura; la pretura istituita a Carbonia e la sede distaccata di Soverato. A detto provvedimento ha dato piena adesione il Ministero dell'interno, mentre il Ministero del tesoro ha chiesto chiarimenti circa la misura dei contributi stessi.

L'onorevole Fietta suggerì nello scorso anno, per la soluzione del problema, una modifica, che indubbiamente può portare un miglioramento nella situazione. Egli, in sostanza, propose che, invece di far gravare l'onere della manutenzione e dei servizi delle sedi giudiziarie semplicemente sul comune che è sede del tribunale o della pretura, dato che questo tribunale o questa pretura hanno giurisdizione su un complesso di comuni, si faccia gravare l'onere proporzionalmente su tutti i comuni. Con ciò si potrà ottenere una più equa suddivisione di spesa, e, quindi, si potrà anche sperare in una migliore manutenzione ed in più adeguati servizi.

Una simile soluzione farebbe compiere certamente un passo avanti al problema; ma di certo incontreremmo l'opposizione dei comuni, i quali per la maggior parte hanno il bilancio deficitario.

È una proposta, comunque, che merita un approfondito esame da parte di tutti.

Si è da qualcuno sostenuto anche (Vedasi proposta di legge Ferrarese, annunziata alla Camera dei deputati l'8 marzo 1949. Doc. n. 397) che forse un sistema di provvista diretta da parte dello Stato, eliminandosi gli intermediari, consentirebbe notevoli economie per provvedere ai locali ed alla dotazione ad essi necessaria. Ai locali si provvede col concorso di enti territoriali periferici. Ora sarebbe auspicabile esigere da detti enti un contributo fisso ed amministrare direttamente, valendosi degli organi del Ministero, il relativo settore. Del pari, per provvedere alle spese di ufficio, si dovrebbe escogitare un sistema, che pure eliminasse gli intermediari e, cioè, restituisse allo Stato, direttamente, tramite il Ministero, il compito, del resto costituzionale (articolo 110) di esigere e distribuire le dotazioni necessarie, come si fa per ogni altra Amministrazione. Tale sistema, eliminando gli innegabili sperperi dell'irrazionale decentramento di uffici e di prov-

viste, consentirebbe dei recuperi per più proficua destinazione.

Dovrebbero essere attribuite alla esclusiva competenza degli organi ministeriali la manutenzione e la dotazione degli uffici e dei locali, eliminandosi ogni anacronistico sistema di appalto e di decentramento economico. La direzione unitaria dell'economia aziendale è – si rileva – un cardine della tecnica organizzativa moderna, e vale anche per la organizzazione dei servizi statali.

Ove, però, bene si rifletta, devesi riconoscere che il sistema di provvista diretta da parte dello Stato non appare consigliabile per le seguenti ragioni.

L'Amministrazione centrale non appare convenientemente attrezzata per un servizio di così ampia portata e di intenso lavoro di controllo tecnico, contabile ed amministrativo, a prescindere dalla non opportunità di mettere a contatto il personale giudiziario degli organi periferici con ditte private fornitrici dei servizi. Gli uffici giudiziari si dovrebbero, peraltro, sempre rivolgere o agli organi tecnici dei comuni o agli uffici del Genio civile. L'esperienza ha, poi, dimostrato che i comuni, per essere sul posto con organi tecnici esperti, hanno saputo meglio e più prontamente dello Stato provvedere alle necessità dei vari uffici giudiziari, quando i contributi erano adeguati alle spese effettive.

È necessario, invece, adeguare il contributo dello Stato in modo da coprire gli otto decimi delle spese sostenute dai comuni, seguendo il criterio adottato nel 1941, quando si volle porre l'onere della manutenzione a carico dei comuni.

Alle spese d'ufficio delle preture e dei tribunali si potrà continuare a provvedere, poi, con l'introito dei proventi di cancelleria.

Il Ministero annualmente, su segnalazione degli uffici interessati, fissa l'ammontare della spesa, ed il supero va distribuito fra i cancellieri. Il sistema non dà motivo a lagnanze.

Per gli uffici superiori dello Stato (Suprema Corte di cassazione, Corti di appello e Procure generali presso la Corte di cassazione e presso le Corti di appello) e per le Procure presso i tribunali, nonché per gli Uffici tavolari (Sezioni di pretura), provvede lo Stato con i propri mezzi, stanziando nel bilancio, su designazione del Ministro della giustizia, in base a preventivi degli uffici interessati, l'occorrente somma annuale. Anche questo sistema non dà luogo a lagnanze. È solo auspicabile un maggiore stanziamento di somme.

Ricordo a questo punto che con legge 15 marzo 1951, n. 250, è stato prorogato fino al 30 giugno 1952 il decreto legislativo 5 aprile 1948, n. 486, concernente i diritti spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie.

§ 2. — Le circoscrizioni giudiziarie.

1. — *Il riassetto delle circoscrizioni.*

Alla soluzione dei problemi di cui innanzi, dovrebbe accompagnarsi un riassetto delle circoscrizioni territoriali giudiziarie, reso oggi invero indispensabile dalle mutate condizioni generali di vita e di economia e facilitato dall'incremento delle comunicazioni.

La possibilità di rapido non costoso accesso a località un tempo inaccessibili rende oggi possibile, con la eliminazione di quelli inutili, la riduzione degli uffici ed il potenziamento degli organici di quelli ove più viva si avverte la deficienza numerica di personale.

Vi sono tribunali che non hanno lavoro ed altri che non riescono ad esaurire il lavoro che hanno. La logica più elementare impone di eliminare i primi e di potenziare i secondi.

La riduzione di uffici consentirebbe ingenti economie di bilancio, che potrebbero essere utilizzate per la sistemazione degli uffici inportanti da conservare.

Al riassetto delle circoscrizioni giudiziarie non si potrà, peraltro, provvedere che in occasione della riforma dell'ordinamento giudiziario, di cui si è innanzi scritto. Si terrà allora certamente conto della opportunità di far coincidere le circoscrizioni giudiziarie con quelle amministrative. Per ora opportunamente la Commissione della giustizia si è pronunziata in modo preciso contraria al ripristino di uffici giudiziari ed alla istituzione di nuovi. Un lavoro fatto alla rinfusa non potrebbe che recare danni all'Amministrazione della giustizia.

2. — *Alloggi ai magistrati.*

La Commissione vuole rinnovare al Ministro la preghiera, già datagli lo scorso anno, di intervenire presso gli enti locali, le cooperative edilizie, l'I.N.C.I.S., per assicurare ai magistrati convenienti decorosi alloggi. Sono frequenti i casi di giudici, che non hanno possibilità di raggiungere la sede loro assegnata, perché non possono trovarvi una casa sia pure modesta. E non pochi persino rinunziano alla promozione per la impossibilità di pagare, col trasferimento, fitti inconciliabili con i loro stipendi.

Bisogna assolutamente dare un tetto a ciascun magistrato nella sede, ove svolge il

suo lavoro. È un problema, che va risolto rapidamente e radicalmente, non solo per la tranquillità dei magistrati, e quindi per il loro lavoro ordinato, ma anche per la stessa organizzazione degli uffici giudiziari, dove sarà facile mandare e mantenere in sede capi e gregari, solo quando si assicuri a ciascuno un alloggio conveniente.

Mentre prefetti, questori, intendenti di finanza, comandanti militari grossi e piccoli, hanno il loro alloggio di servizio, sempre decoroso e confortevole, a volte non privo di qualche sfarzo, è giusto che si provveda, in concretezza di realizzazioni, agli alloggi di servizio per i capi delle corti e poi, gradatamente, per i capi dei tribunali e i dirigenti delle preture.

Mentre l'I.N.C.I.S. riserva i suoi appartamenti, in forza di convenzioni particolari, agli impiegati dei ministeri del tesoro e delle finanze, e si costruiscono, pietra su pietra, varie migliaia di alloggi per gli ufficiali dell'esercito, bisogna fare qualcosa di concreto anche per i magistrati !...

Su uno degli ultimi numeri del *Corriere Militare* si ammirano, sul fronte di due pagine di grande formato, le fotografie di dodici fabbricati in costruzione a La Spezia, a Torino, a Tolmezzo, a Treviso, a Centocelle (Roma) e a Taranto per ufficiali e sottufficiali delle Forze armate. Altre costruzioni sono in corso o di prossimo inizio in ogni località, da Roma a Torino, Milano, Pordenone, Padova, Trento, Bolzano, Merano, Genova, Bergamo, Bologna, Bari, Cosenza, Casalmonferrato, Cividale, Livorno, Firenze, Caserta, Palermo, Civitavecchia. Si vogliono approntare n. 883 alloggi per l'esercito, n. 317 per la marina, n. 380 per l'aeronautica, n. 842 in corso di progettazione.

Sarà bene ricordare le cifre del piano complessivo. Eccole: fondi stanziati per gli alloggi agli ufficiali e sottufficiali: sedici miliardi; alloggi I.N.C.I.S. in base alla legge 1152 del 1948: in corso di costruzione n. 1950, in corso di progettazione n. 600; alloggi I.N.C.I.S. in base alla legge 737 del 1950: di imminente inizio n. 40, in corso di progettazione n. 260, in inizio di progettazione n. 400, in corso di operazioni preliminari n. 4000 con possibilità di aumenti: sono in totale circa n. 8.000 (diconsi ottomila) alloggi con 40.000 (quarantamila) vani utili, a cui vanno aggiunti 9.000 (novemila) alloggi in immobili militari. «Si tratta» conclude il *Corriere Militare*, «di un complesso di circa n. 18.000 (diciottomila) alloggi, che rappresentano i tre quarti circa del fabbisogno globale».

Al Ministero della difesa, dunque, si è lavorato sodo nel giusto interesse del personale e del servizio.

Aspettiamo che anche il Ministero della giustizia si ponga sulla stessa strada nell'interesse del personale e del servizio della giustizia.

Mi risulta che l'onorevole Conti ha presentato al Senato un ordine del giorno, con il quale ha invitato il Ministero della giustizia a promuovere la costruzione di abitazioni per facilitare il problema degli alloggi per i magistrati e per i funzionari della giustizia.

Capitolo III.

RIFORME DEL PROCESSO GIURISDIZIONALE

Desidero a questo proposito ricordare due importanti riforme, di recente approvate dal Parlamento: la riforma del rito civile e quella dei giudizi di assise.

§ 1. — Riforma del rito civile.

Con il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, furono apportate modificazioni ed aggiunte al codice di procedura civile. Il ministro dichiarò che intendeva restringere la riforma «all'essenziale, all'urgente ed all'indifferibile, in attesa di una futura revisione generale del codice», da impostarsi ed elaborarsi convenientemente. Tra il primo progetto di riforma (progetto Curcio), che avrebbe «riscosso il moderato plauso della dottrina», ma che, per contro, dalla gran parte degli esercenti la professione forense si disse «avere appena sfiorato con innovazioni marginali i problemi fondamentali, che erano stati posti sul tappeto», ed il secondo (progetto Gullo), sul quale si appuntarono concordemente critiche e censure – anche troppo aspre ed assolute – dei processualisti, il ministro scelse una via di mezzo.

Con la legge 14 luglio 1950, n. 581, che ratificò la «novella» suddetta, vennero apportate aggiunte e modifiche alle modifiche ed aggiunte precedenti.

Non tutte le soluzioni adottate hanno ottenuto il generale consenso; ma non è azzardato affermare che, nel complesso, il nuovo testo legislativo rappresenta un notevole progresso nei confronti del sistema legislativo anteriore.

L'innovazione della citazione a udienza fissa, la libertà di nuove deduzioni e produzioni anche dopo la prima udienza di

trattazione della causa ed in appello, il più stretto collegamento fra giudice istruttore e collegio, il rafforzamento del principio della oralità, il più largo ambito del giudizio di appello, giovano non poco ad evitare i pericoli, tanto giustamente tenuti da illustri processualisti, di inefficienza della giustizia, di paralisi dei processi, di grave pregiudizio per la classe forense.

Desidero qui ricordare, occupandomi della riforma del processo civile, che è all'esame della Camera dei deputati, cui pervenne il 14 ottobre 1950 una proposta di legge (Doc. n. 1596) di iniziativa parlamentare, con la quale si dispone la impugnabilità per Cassazione delle sentenze del conciliatore, dichiarate dalla legge inappellabili. Tale proposta è stata approvata dal Senato nella seduta del 12 ottobre 1950. Nota è in proposito la questione circa la precettività dell'articolo 111 della Costituzione, che, essendo di immediata applicazione, dovrebbe abrogare il divieto del ricorso in cassazione contro le sentenze del conciliatore, stabilito dalle norme del codice di procedura civile.

Desidero anche ricordare che la II Commissione (Giustizia) del Senato, in sede deliberante, ha approvato il disegno di legge (già approvato dalla Camera dei deputati) sulla modifica del secondo comma dell'articolo 677 del Codice di procedura civile. (Doc. n. 1782 della Camera dei deputati e n. 1602 del Senato). È esso ora la legge 23 maggio 1951, n. 400.

§ 2. — Riordinamento dei giudizi di assise.

Con legge 10 aprile 1951, n. 287, si è provveduto al riordinamento dei giudizi di assise. Tale legge è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 maggio 1951 e dovrà andare in vigore entro un anno. Sono state dettate norme transitorie con la circolare n. 3958 del Ministro della giustizia.

L'avere assicurato nei giudizi di assise il doppio grado di esame di merito rappresenta certamente una maggiore garanzia per l'accertamento e la valutazione dei fatti, la quale supera di molto, se non mi inganno, le critiche dei nostalgici della giuria e dei monosillabici verdetti non motivati ed una conquista della democrazia.

Né si deve tralasciare dal considerare – all'attivo della riforma – che il collegio misto, nel quale entra in modo prevalente l'elemento popolare, assicura nel modo più adeguato la « partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia », così come prescrive l'articolo 102 della Costituzione. Si aggiunga il vantaggio che, attraverso l'obbligo della motivazione della decisione, si assicura un reale controllo sull'attività del collegio, e non solo ai fini delle impugnazioni concesse dalla legge.

A proposito delle Corti di assise occorre qui richiamare all'attenzione dei colleghi la proposta di legge (doc. n. 1972) di iniziativa delle colleghe Gennai Tonietti, Delli Castelli e Federici, annunziata il 9 maggio 1951, con la quale si chiede che il Parlamento risolva il problema, rimasto sin oggi insoluto, della partecipazione della donna alle giurie popolari. Tale proposta trovasi ora demandata all'esame della III Commissione permanente della Camera dei deputati.

Capitolo IV.

POTENZIAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

Richiamo sull'attività svolta in questo settore la particolare attenzione della Camera. Riguarda essa anzitutto il personale. E poi via via la edilizia, il servizio detenuti, il lavoro dei detenuti ed il servizio minorenni.

§ 1. — Personale.

Con legge 30 gennaio 1951, n. 62, sono stati ampliati, o, meglio, « integrati », come si esprime la intestazione del provvedimento, il ruolo amministrativo ed il ruolo di ragioneria degli Istituti di prevenzione e di pena. Trovasi ora allo studio altro disegno di legge, col quale viene modificato l'organico dei medici alienisti con un aumento di sei unità sulle ventisette, di cui attualmente si compone. Si vuole garantire un'assidua assistenza sanitaria nei confronti di coloro, che si trovano dolorosamente ricoverati nei manicomi giudiziari, nelle case di cura e di custodia e nelle case di reclusione per minorati fisici e psichici.

Sono stati espletati concorsi per vicesegretario, medico assistente alienista, viceragioniere e capotecnico agricolo.

Anche per il personale di educazione e di assistenza dei centri di rieducazione si è proceduto all'immissione, attraverso regolari concorsi, di nuovi elementi. I nuovi istitutori sono stati, poi, chiamati a frequentare un corso di perfezionamento della durata di tre mesi, che si è rivelato della massima utilità.

Al fine, inoltre, di dare un maggiore sviluppo alla carriera del personale di educazione e di sorveglianza si è costituita una commissione per la riforma dell'ordinamento vigente.

Si è, poi, effettuato un arruolamento di 250 allievi. Questi attualmente frequentano un corso di addestramento presso la scuola di Portici.

Allo scopo, poi, di migliorare la preparazione militare degli agenti è stato organizzato ed espletato, dal 20 febbraio al 20 aprile, un corso di armaioli presso la fabbrica d'armi di Terni. Nel corrente mese di giugno avrà, inoltre, inizio, presso il manicomio giudiziario di Aversa, un corso di specializzazione per agenti infermieri.

Schemi di legge vennero, infine, predisposti dall'encomiabile fervore della detta Direzione generale, con i quali si dettavano norme per l'aumento e la estensione della indennità di disagiata residenza agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia e per l'aumento per gli stessi del contributo statale nelle spese funerarie. Il primo disegno di legge, presentato al Senato il 20 luglio 1950, è ora diventato la legge 21 ottobre 1950, n. 1073, ed il secondo, presentato alla Camera dei deputati l'8 settembre 1950, è ora diventato la legge 9 novembre 1950, n. 992.

Altro disegno di legge, pure predisposto dalla stessa Direzione generale, è quello avente per oggetto la « sistemazione in ruolo degli agenti di custodia coloniali non di ruolo già in servizio negli Istituti di prevenzione e di pena delle colonie. Tale disegno di legge, presentato alla Camera dei deputati il 31 luglio 1950 (doc. n. 1528), e da questa poi approvato il 17 novembre 1950, trovasi ora all'esame del Senato (doc. n. 1564).

Altro schema di legge è di preparazione per l'aumento dell'organico degli ufficiali.

Desidero a questo punto ricordare che con legge 9 marzo 1950, n. 105, « agli ufficiali, ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi del Corpo degli agenti di custodia » venne concessa « la somministrazione della razione viveri in natura o in contanti, di cui all'articolo 5 del regio decreto legislativo 3 gennaio 1944, n. 6 ».

Si dispose che tale somministrazione sarebbe stata corrisposta dal 1° aprile 1949.

E si aggiunse che « con successivo provvedimento legislativo » si sarebbe provveduto alla corresponsione degli arretrati ai sensi del regio decreto legislativo 3 gennaio 1944, n. 6.

La Commissione fa voti, perché tale provvedimento legislativo sia presto presentato all'approvazione del Parlamento.

§ 2. — Edilizia.

Si è provveduto alla costruzione di nuovi edifici carcerari (Ragusa, Treviso) e, nei limiti delle impostazioni di bilancio, si sono modernizzati in molti istituti gli impianti idrici ed igienici. Sono in via di completamento il fabbricato del centro di rieducazione minorenni di Bari e quello del carcere di Messina. È, infine, in progetto la costruzione di uno stabilimento carcerario a carattere agricolo e manifatturiero nella brughiera lombarda, dove, in territorio di Lonate Pozzolo, il Ministero è riuscito ad ottenere dall'amministrazione aeronautica la cessione di un'ampia distesa di terreno, che può essere sottoposta a bonifica ed a cultura.

Si è richiesta una maggiore assegnazione di fondi (da lire 150.000.000 a lire 200.000.000) per far fronte alle spese di manutenzione degli edifici carcerari, per la maggior parte in precarie condizioni di statica e di igiene.

La Commissione ritiene che debba essere accolta. Prega all'uopo il Ministro di intervenire, senza indugi, presso il Ministro del tesoro, perché provveda.

§ 3. — Servizio detenuti.

Un notevole incremento è stato dato alla assistenza dei detenuti e degli internati negli istituti. Già nel 1950 il trattamento vittuario venne notevolmente migliorato. Dal 1° luglio prossimo si attuerà un ulteriore miglioramento. Come risulta dalle tabelle vittuarie, che andranno in vigore da tale giorno, sarà assicurato un numero di calorie notevole e precisamente: n. 2618 ai detenuti sani, n. 2975 ai minorenni, n. 2942 ai minorati, n. 3182 ai tubercolotici e n. 2020 agli infermi.

Il servizio mantenimento detenuti è gestito in appalto in quasi tutti gli istituti. Soltanto nelle colonie agricole della Sardegna, nelle case di reclusione di Procida e di Castelfranco Emilia e nella casa di rieducazione per minorenni di Boscomarengo la gestione viene effettuata in economia. È in corso la riforma della procedura per l'attribuzione delle forniture, che avverrà, di regola, per asta pubblica.

La graduale ricostituzione delle officine degli stabilimenti penali, mentre ha consentito all'Amministrazione di provvedere quasi completamente alle necessità dei dipendenti istituti penitenziari, ha permesso anche ad essa di impiegare nel lavoro un considerevole numero di condannati e di corrigendi. E così, a differenza che negli anni scorsi, una

parte notevole dei fondi stanziati in bilancio ha potuto essere erogata per l'acquisto di materie prime.

Oltre che mediante il lavoro si è perseguito il fine della redenzione e dell'assistenza ai detenuti. che al 31 dicembre 1950 ammontavano a 50.924, attraverso l'organizzazione scolastica, l'arricchimento di biblioteche, una più intensa assistenza morale, sanitaria e religiosa.

Sono state istituite scuole elementari in 144 istituti di pena con n. 10.469 iscritti. In qualche stabilimento è stato possibile istituire anche un corso di istruzione post-elementare (tipo *C* della scuola popolare), avente carattere di avviamento professionale. Le biblioteche per detenuti sono state arricchite di volumi per un importo di oltre lire 2.500.000. Un sensibile incremento si è avuto altresì nella installazione di impianti radiofonici e cinematografi.

I risultati appaiono sempre più soddisfacenti.

L'assistenza sanitaria si è sviluppata con la dotazione di impianti radiologici e di apparecchi diagnostici e curativi tra i più moderni a favore di tutti i sanatori e i centri chirurgici, nonché delle infermerie degli istituti più importanti. Sono stati costituiti oltre 150 dispensari anticeltici.

Nelle carceri giudiziarie, poste nei capoluoghi di provincia, i singoli detenuti all'atto dell'ingresso vengono sottoposti ad osservazione e nei loro confronti si procede ad esame radiografico e ad indagini cliniche per accertare se siano o meno affetti da malattie polmonari e da lue.

È stato, infine, creato, presso le carceri giudiziarie di Regina Coeli in Roma un centro criminologico per lo studio della personalità del delinquente, delle cause della criminalità e per l'individuazione del trattamento dei detenuti. Il centro, diretto da docenti universitari, ha carattere squisitamente scientifico. Sono così entrati a « Regina Coeli » gli uomini in camice bianco. Ed entreranno anche altrove. Ché altri centri, nuovissimi per l'Italia e per il mondo, sono in via di costituzione a Milano, Napoli e Palermo.

Tali centri consentiranno di accertare con sempre maggiore precisione le cause biologiche e sociali del fenomeno criminoso e la dinamica del delitto e, quindi, di determinare anche con sempre maggiore precisione i rimedi necessari per la prevenzione generale e speciale del delitto, per la rieducazione del delinquente, per la difesa della società.

La Commissione sente, pertanto, di dover segnalare al Ministro la urgente necessità di una specializzazione criminologica dei magistrati, specie di quelli chiamati a vigilare sulla esecuzione della pena, dei funzionari dirigenti gli istituti penitenziari e dei cappellani carcerari. Ma è soprattutto indispensabile la creazione di un ruolo speciale di medici criminologici. Potrebbero all'uopo essere istituite presso le nostre università cattedre di criminologia, anche in considerazione del fatto che, a seguito di invito della Società internazionale di criminologia, avente sede a Parigi e organo consultivo dell'U. N. E. S. C. O., dovrà organizzarsi in Roma una scuola superiore di criminologia, aperta agli studiosi di tutto il mondo.

L'Italia, che tanta luce profuse e profonde ancora nel campo della criminologia, deve tener fede al suo metodo: rassodare ed allargare le vie apertele dal destino con la perfezione dei suoi ordinamenti giuridici.

L'esame del problema è di competenza del Ministero della pubblica istruzione. Mi risulta che il Ministero della giustizia sarebbe favorevole alla proposta

§ 4. — Lavoro dei detenuti.

L'attività del ministero, in questo campo, è stata rivolta al potenziamento sempre maggiore delle varie lavorazioni sia a tipo agricolo che industriale. Si sono avuti di mira l'impiego di un numero sempre maggiore di detenuti e la realizzazione di una produzione, per quanto possibile, idonea a sodisfare le esigenze dell'Amministrazione.

Si è così, da un canto, quasi completata l'opera di ricostruzione là dove erano intervenute distruzioni e devastazioni belliche e si è cercato, dall'altro, di sistemare l'attrezzatura di alcuni dei più importanti complessi sia industriali che agricoli.

Va segnalato, in modo particolare, l'ulteriore incremento dell'organizzazione industriale dello stabilimento penale di Ancona. Il telificio, già in esercizio presso quella Casa penale, è stato dotato di macchine nuove di rilevante valore e attualmente in esso sono in attività circa 70 telai meccanici. Sono altresì in funzione gli impianti per la filatura del cotone e per la tessitura della lana.

Non meno intensa, nel campo agricolo, è stata la cura posta nel risolvere i varî problemi inerenti alla bonifica dei terreni col conseguente impianto di nuove coltivazioni.

Arduo si è presentato il lavoro di dissodamento; ma i risultati ottenuti sono stati soddisfacenti, essendosi potuti sfruttare i terreni così bonificati con impianti di irrigazione.

Le esigue assegnazioni di bilancio del precedente esercizio (lire 300.000.000) non hanno consentito di dare un completo sviluppo a tutte le lavorazioni, in quanto qualsiasi attività lavorativa, anche se di modesta importanza artigiana, non può interamente esplicarsi senza la riparazione e la rinnovazione dei macchinari indispensabili. L'insufficienza dei fondi ha, inoltre, impedito di aumentare il numero di detenuti lavoranti, ha limitato l'opera rieducativa, che si esercita sui detenuti per mezzo del lavoro, che è un mezzo incomparabile di rieducazione e di emenda, ed ha anche procurato danno all'Erario, sia con la perdita dei profitti derivanti dalla produzione, sia con l'aumento di spese, essendosi dovuto provvedere con acquisti dal mercato libero di manufatti, che avrebbero potuto agevolmente essere prodotti negli stabilimenti.

È necessario, quindi – e ciò è stato tenuto presente nel preventivare le spese per l'esercizio 1951-52 – che le lavorazioni siano poste in condizioni di riprendere in pieno l'attività produttiva. A tale scopo è stato proposto per l'esercizio delle industrie uno stanziamento di lire 600.000.000

Le stesse considerazioni valgono per il servizio delle bonifiche e delle industrie agrarie, per il quale sono state assegnate nello scorso esercizio finanziario soltanto lire 200.000.000. È necessario che lo stanziamento nel relativo capitolo sia portato a lire 370.000.000, affinché possa essere data piena attuazione al programma predisposto di migliorare l'attrezzatura meccanica delle colonie agricole e incrementare la valorizzazione dei relativi comprensori. La Commissione invita il Ministro a fare le necessarie premure presso il collega del tesoro.

§ 5. — Servizio minorenni.

L'attuale situazione degli istituti minorili, complessivamente considerati, è caratterizzata dal crescente aumento della popolazione ricoverata nelle case di rieducazione per corrigendi e dalla continua contrazione del numero dei minorenni detenuti per misure propriamente criminali: carcerazione preventiva, esecuzione di pene e di misure di sicurezza. Sebbene il numero complessivo dei minorenni ospitati negli istituti abbia raggiunto, in questi ultimi mesi, delle punte massime mai in precedenza toccate (al 28 febbraio 1951 erano presenti negli istituti complessivamente n. 9.017 minori), tuttavia si può sicuramente affermare che il fenomeno della delinquenza minorile trovasi in fase di netto regresso.

L'Autorità giudiziaria è solita intervenire, per quanto è possibile, in prevenzione e con mezzi essenzialmente educativi, per evitare di dover ricorrere, in un secondo momento, a mezzi punitivi e repressivi. Tale tendenza è da approvare, perché costituisce certamente la causa principale, se non unica, dell'attuale contrazione del fenomeno della delinquenza minorile.

Ed in effetti dei 9.017 minorenni presenti negli istituti alla fine del mese di febbraio 1951, 26 soltanto si trovavano in esecuzione di pena nella casa penale per minorenni « Sant'Efremo » in Napoli, che è l'unica esistente nel territorio della Repubblica, altri 517 figuravano nelle carceri giudiziarie per minorenni, 225 erano internati nei riformatori giudiziari, mentre quelli ricoverati nelle case di rieducazione ammontavano a ben 7.201 (5.414 uomini, 1.787 donne). Sono da aggiungere i ricoverati in osservazione che, alla stessa data, figuravano in numero di 1.048 (804 uomini e 244 donne).

Naturalmente è stato e continua ad essere compito non facile dell'Amministrazione carceraria adeguarsi alle esigenze che la cennata situazione comporta, soprattutto per quanto riguarda la disponibilità dei posti, la capacità ricettiva degli istituti e la necessità di soddisfare ai bisogni, di varia indole, di una massa così imponente di minorenni ricoverati.

L'Amministrazione si è trovata impegnata in uno sforzo senza precedenti, che l'ha indotta a rivedere completamente l'organizzazione degli istituti. Diversi riformatori giudiziari sono stati trasformati in case di rieducazione e nuovi istituti sono stati aperti nel corso dell'anno, fra cui importantissimo il Centro di rieducazione di Messina presso l'Ospizio di beneficenza « Cappellini », col quale il Ministero della giustizia ha stipulato apposita convenzione.

Altri importanti istituti stanno per essere inaugurati a Genova, a Bari ed a Reggio Calabria. Trattasi di tre centri di rieducazione tra i più modernamente attrezzati sia dal punto di vista didattico-pedagogico che dei mezzi scientifici per le indagini relative alla personalità del minorenne. Tutti e tre gli istituti sono governativi e sono allogati in moderni fabbricati demaniali.

È imminente anche l'inaugurazione di un preventorio per minorenni predisposti alla tubercolosi, che è stato sistemato in un padiglione del complesso ospedaliero di Volterra. Tale padiglione avrà una capacità ricettiva di 90 posti.

E, poiché, nonostante l'apertura di questi nuovi stabilimenti, è da prevedere che non saranno ancora sufficienti i posti-letto, di cui l'Amministrazione potrà disporre presso i dipendenti istituti e presso le pubbliche istituzioni, con le quali ha stipulato convenzione, si è predisposto un disegno di provvedimento, che modifica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 4 del vigente regolamento per le case di rieducazione, in modo da consentire che il Ministero della giustizia possa stipulare convenzioni per il ricovero di minorenni corrigendi, oltre che con istituzioni pubbliche, anche con istituzioni private.

L'incremento numerico degli istituti governativi e convenzionati ha consentito di curare sempre più la specializzazione degli stabilimenti, in modo che corrispondano a determinate caratteristiche sociali e personali dei ricoverati e soddisfino necessità di cura e di indirizzo scolastico e professionale.

Ma pel raggiungimento dei fini, che l'Amministrazione si è proposti, occorre che siano stanziati nel capitolo 76 del bilancio fondi nella misura richiesta (lire 1.530.000.000).

Anche per ottenere tale stanziamento faccia il Ministro della giustizia le opportune premure presso il Ministro del tesoro.

Nel campo della lotta contro la criminalità minorile merita anche particolare menzione l'istituzione dei centri distrettuali di servizio sociale, aventi il compito di coadiuvare gli organi giudiziari e rieducativi, sia raccogliendo elementi sulla personalità sociale dei minori e sulle caratteristiche del loro ambiente familiare, sia prendendo cura di coloro, che appaiono recuperabili senza necessità di internamento. I centri finora sono stati costituiti in otto città, sedi di tribunale per i minorenni, dove esistono scuole di servizio sociale e dove di conseguenza si dispone di personale tecnico professionalmente addestrato. Sono in via di costituzione altri quattro centri.

Alle spese necessarie per la costituzione e il funzionamento di tali centri si sta provvedendo con mezzi di ripiego. La cosa dovrà essere regolarizzata, in avvenire, con apposite previsioni di bilancio.

Capitolo V.

DISCIPLINA DELLE LIBERE PROFESSIONI

§ 1. — Vigilanza.

I compiti di vigilanza sull'esercizio di tutte le libere professioni (tranne quelle sanitarie), assegnati, a norma dei varî regolamenti professionali, al Ministero della giustizia, nonché la vigilanza sui relativi organi direttivi (Consigli degli Ordini e dei Collegi), hanno richiesto lo svolgimento, anche in questo campo, di notevole attività da parte del Ministero.

Si è dovuto, infatti, predisporre il lavoro relativo alle elezioni dei Consigli nazionali professionali, che sono scaduti o scadono nel corso di quest'anno.

Per quanto concerne la professione di avvocato e procuratore, si fa presente che sono state espletate le prove scritte e quelle orali per gli esami di avvocato indetti per l'anno 1950.

Sono terminate, presso tutte le Corti di appello, le prove orali degli esami di procuratore indetti per lo stesso anno.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1950 (*Gazzetta Ufficiale* 20 gennaio 1951, n. 16), è stata indetta, per il corrente anno, una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

È stata indetta, altresì, con decreto ministeriale 6 dicembre 1950 (*Gazzetta Ufficiale* 20 gennaio 1951, n. 16) una sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso tutte le Corti d'appello.

Per quanto concerne il ruolo dei revisori ufficiali dei conti, si segnala che l'apposita Commissione centrale, nel mese di ottobre 1950, ha ultimato i lavori della seconda sessione 1949, in cui furono esaminate 137 domande.

I lavori per l'esame delle domande relative alla prima sessione del 1950, alla quale hanno partecipato n. 98 aspiranti, hanno avuto termine nel febbraio 1951 conla nomina di 67 revisori, che ha avuto luogo con decreto ministeriale 26 febbraio 1951.

Nel mese di marzo 1951 sono stati, poi, iniziati i lavori per l'esame delle domande relative alla seconda sessione 1950, alla quale partecipano circa 100 aspiranti. Si presume che i lavori per tale sessione potranno avere termine al più presto.

È stata, frattanto, indetta, con decreto ministeriale 14 febbraio 1951 (*Gazzetta Ufficiale* 22 marzo 1951, n. 67) la prima sessione del corrente anno per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Poiché, infine, le mutate condizioni di vita del dopo guerra hanno reso urgente la revisione delle norme sulla disciplina di numerose professioni poste sotto la vigilanza del Ministero della giustizia, si è ritenuto opportuno approntare un disegno di legge per la delegazione al Governo della facoltà di provve-

dere alla riforma degli ordinamenti delle libere professioni, sulle quali si esercita l'alta vigilanza del Ministero di grazia e giustizia (fatta eccezione dell'ordinamento dei giornalisti e di quello forense, da approvarsi per legge). Il disegno di legge, corredato da ampia relazione illustrativa, è all'esame dell'onorevole Ministro, che già ne ha approvato il testo in linea di massima, e sarà quanto prima diramato per l'esame da parte del Consiglio dei Ministri.

Per quanto si riferisce alla riforma dell'ordinamento forense, si fa presente che è tuttora in funzione l'apposita Commissione ministeriale, presieduta dall'onorevole Sottosegretario.

È stato, poi, elaborato uno schema di ordinamento della professione di chimico, il cui testo è stato presentato all'onorevole Sottosegretario il 25 gennaio scorso dal presidente della commissione ministeriale.

§ 2. — Tariffe.

Il progressivo aumento del costo della vita ha reso necessario l'adeguamento di alcune tariffe professionali.

Con la legge 14 febbraio 1951, n. 104, si è ad esempio, provveduto ad aumentare le tariffe dei professionisti in economia e commercio e dei ragionieri.

Si è, inoltre, predisposto un disegno di legge per l'aumento delle tariffe professionali degli agronomi e dei periti agrari, quali furono approvate con decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1336. Tale disegno di legge è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 marzo 1951 e presentato al Senato della Repubblica nella seduta del 15 maggio successivo (doc. n. 1685).

§ 3. — La Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori.

A proposito delle libere professioni, desidero ricordare qui che sin dal 31 luglio 1950 è all'esame della Camera dei deputati il disegno di legge di iniziativa del senatore Italia, col quale si propugna la istituzione della « Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori » allo scopo di provvedere a trattamenti di previdenza e di assistenza.

Tale progetto (Doc. n. 1530) è la quasi integrale riproduzione del progetto apprestato con passione giovanile da Sua Eccellenza De Nicola e dalla commissione da lui presieduta, che rielaborò un precedente progetto del senatore Italia.

Il disegno di legge attua i principi stabiliti dai congressi forensi di Firenze e di Napoli, cui parteciparono le più salde menti giuridiche del Paese.

È stato già approvato dal Senato nella seduta del 19 luglio 1950 (doc. n. 944).

Mi permetto esprimere la fiducia che presto lo sia anche da parte della Camera dei deputati.

Occorre far presto. È una legge di fraternità – disse l'onorevole Porzio a Napoli – della classe degli avvocati. E non vi è ragione per non approvarla con la massima sollecitudine. Penso che debbano approvarla con un largo senso di solidarietà anhe i più fortunati per le risorse che dà l'eletto ingegno e il nobile fecondo esercizio del ministero forense. Ad essi non è necessario rammentare che la Cassa deve sorgere *divite iuvante pauperem*, come dicono gli statuti della vetusta Ivrea.

§ 4. — Avvocati e avvocatura dello Stato.

Non posso chiudere questa parte della mia relazione senza ricordare l'ordine del giorno approvato il 3 marzo 1951 dal Consiglio nazionale forense, col quale, rilevato che continuano ad emanarsi provvedimenti, coi quali viene attribuita all'avvocatura dello Stato, obbligatoriamente o facoltativamente, la rappresentanza e difesa in giudizio dei più diversi enti pubblici, considerato che tali provvedimenti possono essere anche interpretati come manifestazione – assolutamente ingiustificata – di sfiducia nella capacità professionale degli avvocati liberi professionisti, e che, peraltro, i provvedimenti stessi, mentre sovraccaricano di lavoro l'avvocatura dello dello Stato, dimostrano una inspiegabile insensibilità nei riguardi della crisi, che travaglia la professione forense, i cui migliori esponenti, non riescono a raggiungere redditi, che, al netto delle crescenti spese e delle gravi imposizioni finscali, possano reggere il confronto con quelli di una ormai numerosa categoria di impiegati pubblici e privati, riaffermati i sentimenti di cordiale colleganza, cui sempre si sono ispirati i rapporti tra gli avvocati del foro libero e gli avvocati dello Stato, si sono fatti voti che Governo e Parlamento non adottino ulteriori provvedimenti del genere sopraindicato e che siano riesaminati in competente sede, per eliminarne la maggior parte possibile, tutti i provvedimenti emessi posterior-

mente al regio decreto 8 giugno 1940, n. 779, col quale furono precisati gli enti non statali, ai quali veniva mantenuta l'autorizzazione ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Desidero ora io in proposito rilevare che non può proprio dirsi esatto che continuino ad emanarsi provvedimenti, con i quali si attribuisca all'Avvocatura dello Stato la rappresentanza e difesa in giudizio « dei più diversi enti pubblici ». Il Ministero della giustizia, invece, ha sempre sostenuto la necessità di non concedere normalmente l'autorizzazione ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato alle Amministrazioni statali, salvo, beninteso, nei casi espressamente previsti dalla legge. Dall'unito elenco può rilevarsi che su 42 richieste sono state dopo il decreto 8 giugno 1940, n. 779, concesse soltanto 18 autorizzazioni.

A) *Autorizzazioni concesse:*

1°) Opera nazionale protezione invalidi di guerra.
2°) Ente bonifiche albanesi.
3°) Istituto mobiliare italiano (acquisto navi *Liberty*).
4°) Enti economici dell'agricoltura.
5°) Ente di colonizzazione latifondo siciliano.
6°) Istituto previdenza personale ricevitorie postali.
7°) Ufficio cambi italiano.
8°) Registro aeronautico italiano.
9°) Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra.
10°) Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia.
11°) Sezioni provinciali alimentazione (interpretazione della legge).
12°) Casa Madre dei mutilati.
13°) U. N. R. R. A.
14°) Aziende residuati di guerra.
15°) Provveditorato al Porto di Venezia.
16°) Opera nazionale orfani di guerra.
17°) Stazioni sperimentali per l'industria.
18°) I. N. A.-Casa.

B) *Autorizzazioni non concesse:*

1°) Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore.
2°) Museo nazionale della tecnica e dell'industria.
3°) Istituto nazionale delle assicurazioni.
4°) Istituto agronomico Africa Italiana.
5°) Consorzi edilizi per le Università.
6°) Ente acquedotti siciliani.
7°) Ente autonomo per il Porto di Napoli.
8°) Azienda autonoma Terme di Castrocaro.
9°) Circolo ufficiali forze armate.
10°) Ente nazionale industrie turistiche.
11°) Consorzio di credito per le opere pubbliche.
12°) Ente nazionale case impiegati.
13°) Opera nazionale figli degli aviatori.
14°) Ente regione siciliana.
15°) Liquidazione E. N. A. C.
16°) Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi.
17°) Liquidazione soci Terme di Castrocaro.
18°) Ente approvvigionamento carboni.
19°) Liquidazione E. N. I. M. S.
20°) Fondazione per l'istruzione agraria di Perugia.
21° Associazione nazionale vittime civili.
22°) Unione italiana dei ciechi.
23°) Uffici provinciali di autotrasporti.
24°) Opera nazionale maternità ed infanzia.

Capitolo VI.

PREPARAZIONE ED ESAME DI LEGGI

Dirò qualche cosa, anzitutto, della riforma dei codici. Mi occuperò, poi, dei provvedimenti legislativi predisposti dal Ministero e pubblicati dopo il 1° luglio 1950 e di quelli predisposti dal Ministero ed ancora all'esame del Parlamento. Dirò, inoltre, dell'attività, che il Ministero svolge in occasione del « visto » che, come è noto, il Guardasigilli appone ai varî provvedimenti legislativi. E non ometterò, infine, di ricordare l'attività svolta per l'esame delle proposte di legge di iniziativa parlamentare.

§ 1. — La riforma dei Codici.

1. — *Codici penali.*

Per la riforma di questi codici – a prescindere dallo stralcio di alcuni articoli (253, sabotaggio militare; 499, distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione; 508, invasione o occupazione di aziende; 633, invasione di terreni o edifici), di particolare urgenza, che ha formato oggetto di uno speciale disegno di legge, che trovasi dal 27 marzo 1951 all'esame, in sede referente, della 2ª Commissione permanente del Senato (doc. n. 1492) – una questione va innanzi tutto

considerata, alla quale si è più volte accennato in Parlamento. Si tratta di vedere se sia possibile attuare una ampia riforma dei codici penali vigenti, pur rimanendo fermi i punti fondamentali di essi, ovvero se sia più conveniente – come da alcuni autorevoli parlamentari è stato affermato – limitare la riforma a quanto è strettamente indispensabile per aggiornare i codici al nuovo spirito, che pervade l'ordinamento politico-costituzionale, rimandando ad un secondo tempo la riforma più generale e più profonda.

Alcuni sostengono che non si può dei codici attuali fare una emenda, una revisione di singole norme, e il riformarne l'uno o l'altro (le famose riforme a singhiozzo, come si usa dire) è un turbare il sistema. Altri oppongono che, quando, nell'emendare, si tolgono via gli articoli condannati dalla infelice esperienza compiuta o si introducono articoli invocati dalle conquiste più urgenti della dottrina, si obbedisce alla realtà della vita e non si turba l'armonia del codice, come non si turba l'armonia di un giardino togliendo via le erbacce, che vi sono cresciute.

Tale questione sarà affrontata e risoluta con la necessaria ponderazione. È stato all'uopo iniziato un attento esame delle proposte di riforma contenute nei progetti preliminari ed altresì dei pareri, spesso assai pregevoli, pervenuti dai varî organi interpellati: magistratura, università, ordini forensi.

Sulla base di tale esame e della comparazione, che pure dovrà essere fatta – anche in relazione al tempo occorrente per realizzarle – tra gli aspetti positivi e quelli negativi di una riforma generale e di una riforma parziale, si potrà arrivare ad esatte conclusioni, le quali saranno sottoposte – dopo il vaglio del Consiglio dei Ministri – all'esame delle Camere, a cui spettano naturalmente le definitive determinazioni.

Nel giugno dello scorso anno in Senato fu presentato un ordine del giorno, col quale si invitava il Ministro a presentare un disegno di legge di stralcio per i 30 o 40 articoli del codice penale e di quello di procedura penale, che debbono essere modificati. Il Ministro accettò l'ordine del giorno; ma dichiarò che la presentazione del disegno di legge stralcio non avrebbe dovuto portare ad interruzione del lavoro normativo.

2. — *Codice civile.*

Per quanto concerne il codice civile la Commissione ministeriale, nominata per l'esame delle riforme da apportare ad esso, ha presentato alcune proposte, le quali non incidono, però, la sostanza dei singoli istituti.

Quel codice invero – non ostante alcune sovrapposizioni di stretto carattere politico dovute al tempo in cui fu emanato e che in buona parte sono state eliminate con il decreto legislativo 14 settembre 1944, n. 287 – si è mantenuto sulla scia delle nostre tradizioni romanistiche, facendo tesoro dei grandi progressi compiuti dalla scienza giuridica civilistica – in Italia ed all'estero – dopo il 1865.

Una riforma del codice vigente, tuttavia, anche in quelle parti, in cui appare consigliabile un intervento legislativo, non sembra che si possa efficacemente realizzare senza che siano prima portate a termine le riforme di struttura nel campo fondiario ed agrario, che sono in corso, e senza che siano altresì attuate, in aderenza alle norme della Costituzione, tra le altre le leggi sull'ordinamento sindacale, aventi riflessi anche nel campo del diritto privato, e più propriamente in quelli della proprietà e del lavoro.

3. — *Codice della navigazione.*

I lavori di riforma di questo codice non sono proceduti con sollecitudine. Mi risulta, però, essere intendimento del Ministero dare al lavoro nuovo decisivo impulso.

Anche per la riforma del codice della navigazione si presenta, però, una questione di ordine generale, sebbene di contenuto assai diverso da quella precedentemente ricordata a proposito della riforma dei codici penali.

È ben noto che una caratteristica peculiare del codice della navigazione è stata quella della riunione, in un unico testo legislativo, della disciplina della navigazione marittima e della disciplina della navigazione aerea, le quali per l'addietro erano regolate in modo del tutto autonomo.

Siffatta innovazione ha dato luogo – e non poteva essere diversamente – ad alcune critiche, sovrattutto di ordine dottrinario, sulle quali non è qui il caso ora di intrattenersi. È chiaro, tuttavia che, siffatte critiche non potevano non affiorare in sede di revisione del codice e di ciò si è reso conto la Commissione ministeriale, incaricata dello studio della riforma, la quale ha affidato ad una Sottocommissione l'esame particolare del problema.

Come già si è detto, i lavori della Commissione non hanno finora progredito, per modo che nulla è dato prevedere sulle conclusioni, cui essa potrà giungere su tale problema di

ordine generale. Certo si tratta di un problema di particolare delicatezza, perché la disciplina unitaria della navigazione – marittima ed aerea – ha forti sostenitori, sebbene alcuni di essi riconoscano come essa non sia stata sempre felicemente attuata in ogni sua parte, pure ritenendo in pari tempo che un maggiore coordinamento organico della materia sia sempre possibile realizzare.

Mentre ancora i tecnici non si sono ancora pronunziati, è di evidente opportunità astenersi dal fare apprezzamenti sul complesso problema.

Si può, tuttavia, rilevare la opportunità che, pur sottoponendo ad accurato esame l'accennato problema di carattere generale, la Commissione porti contemporaneamente la sua attenzione su quegli istituti del codice della navigazione, dei quali la pratica ha manifestato una deficiente regolamentazione, in modo da individuare sollecitamente i punti, che reclamano una urgente modifica. Si potrebbe così predisporre un progetto di carattere parziale, il quale attui, senza ulteriore indugio, le improrogabili riforme, che la pratica reclama, salvo a continuare gli studi per una più larga riforma.

§ 2. — PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI PREDISPOSTI DALL'UFFICIO LEGISLATIVO E PUBBLICATI DOPO IL 1° LUGLIO 1950.

Tra i provvedimenti, predisposti dall'ufficio legislativo del Ministero, pubblicati dopo il 1° luglio 1950, vanno ricordati:

a) la legge 30 luglio 1950, n. 534, con la quale si modifica l'articolo 72 del Codice di procedura civile allo scopo di rendere possibile al pubblico ministero di proporre impugnazioni contro le sentenze relative a cause matrimoniali e contro le sentenze, che dichiarino l'efficacia o inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali, salvo, nell'un caso e nell'altro, che per quelle di separazione personale dei coniugi;

b) la legge 30 luglio 1950, n. 589, recante disposizioni per l'alienazione di navi mercantili a stranieri, con le quali si provvede ad estendere, fino al 31 dicembre 1953, le norme, di cui agli articoli 156 e 1184 del codice della navigazione, all'alienazione di navi in costruzione ovvero già costruite ma non ancora nazionalizzate, per conto di cittadini, di società o di enti nazionali, allo scopo di salvaguardare il patrimonio navale nazionale, del tutto insufficiente a seguito delle distruzioni belliche;

c) la legge 18 ottobre 1950, n. 920, concernente la proroga dei termini assegnati dalle disposizioni di attuazione del Codice civile nei riguardi di società e di consorzi;

d) la legge 23 dicembre 1950, n. 1004, disponente la proroga delle norme penali dettate dal testo unico 19 agosto 1948, n. 1184, e dalla legge 29 luglio 1949, n. 450, per il controllo delle armi fino al 31 dicembre 1952, resasi necessaria, dati i continui rinvenimenti di armi occultate in quantità considerevole e la conseguente giustificata preoccupazione per il mantenimento dell'ordine pubblico;

e) la legge 14 febbraio 1951, n. 103, recante disposizioni per la dichiarazione di morte presunta di persone scomparse in seguito a deportazione, avvenuta fra l'8 settembre 1943 e il 25 aprile 1945;

f) la legge 5 marzo 1951, n. 190, con la quale furono fino a nuova disposizione prorogate alcune norme emanate per assicurare, in via transitoria, il funzionamento degli uffici giudiziari;

g) la legge 29 maggio 1951, n. 358, contenente norme relative alle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione e locanda.

A proposito della legge 30 luglio 1950, n. 534, piacemi segnalare che, al fine di ottenere una generale applicazione delle norme con la stessa dettate, si è proposto di adeguare ad esse le disposizioni dell'articolo 6 della Convenzione di amicizia e buon vicinato fra la Repubblica italiana e quella di San Marino, con il che verrebbe assicurato l'intervento del pubblico ministero nei procedimenti per l'esecutorietà delle sentenze matrimoniali sammarinesi e verrebbe riconosciuta facoltà al pubblico ministero medesimo di proporre, in un tempo successivo, ogni possibile impugnazione.

§ 3. — PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI PREDISPOSTI DALL'UFFICIO LEGISLATIVO ED ANCORA IN DISCUSSIONE INNANZI LE CAMERE.

Fra i provvedimenti predisposti dall'ufficio legislativo del Ministero, che sono ancora in discussione innanzi le Camere, va, innanzi tutto, ricordato il disegno di legge contenente « norme sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica » (doc. n. 22 della Camera e n. 7 del Senato). Questo provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, modificato, poi, dal Senato, trovasi di nuovo, (dal 18 novembre 1948) all'esame della Camera dei deputati, che nella seduta del 10 dicembre

1948, accogliendo una proposta dell'onorevole Lucifredi, ne rinviò la discussione. Va, poi, segnalato il disegno di legge « contenente norme per l'uso della lingua tedesca in Alto Adige », le quali dammo attuazione ed integrano, per la parte che interessa il Ministero di grazia e giustizia, il decreto legislativo 22 dicembre 1945, n. 845, che consentì, come è noto, nei comuni della provincia di Bolzano, l'uso della lingua tedesca nei rapporti con le autorità giudiziarie, politiche e amministrative. Tale disegno di legge, presentato alla Camera il 10 dicembre 1948, trovasi ancora innanzi la terza Commissione della Camera dei deputati in sede referente (doc. n. 214).

Occorre ancora ricordare il disegno di legge, concernente l'aumento di sanzioni pecuniarie prevedute nei codici penale e di procedura penale. Tale disegno di legge, presentato il 31 marzo 1949 al Senato (doc. n. 341), trovasi all'esame della seconda Commissione permanente del Senato in sede referente.

Va, inoltre, ricordato il disegno di legge contenente « norme in materia di revisione di canoni enfiteutici e di affrancazione », che, presentato dal Governo il 10 ottobre 1948, approvato dalla Camera dei deputati nelle sedute del 26 e del 29 aprile e del 5 maggio 1949 (doc. n. 217), modificato dal Senato nelle sedute del 17 e del 23 maggio 1950 (doc. n. 406), modificato ancora dalla Camera nelle sedute del 23, 24 e 26 gennaio 1951, trovasi ora di nuovo all'esame del Senato.

Va ricordato, infine, il disegno di legge, contenente modificazioni agli articoli 253, 499, 508 e 633 del codice penale, di cui si è parlato dianzi. Tale disegno di legge, presentato al Senato il 19 gennaio 1951 (doc. n. 1492), trovasi attualmente all'esame del Senato.

§ 4. — Il « visto » del Guardasigilli.

Nel settore generale dell'attività legislativa il Ministero della giustizia ha seguito attivamente, attraverso il suo ufficio legislativo, i diversi provvedimenti del Governo nel corso della loro elaborazione. Ed in sede di esame di essi – ai fini dell'apposizione del « visto » da parte del Guardasigilli – non è mancato l'attento controllo dell'ufficio legislativo, limitato beninteso agli aspetti rientranti nella legittimità di ciascun provvedimento, giusta le finalità assegnate al « visto » suddetto dall'articolo 2 della vecchia legge 23 giugno 1854, n. 1731, e dall'articolo 6 del regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256.

L'assolvimento di questi diversi compiti non è sempre semplice e neppure agevole, anche perché deve aver luogo, tenendosi pure presenti i principî della Costituzione della Repubblica, i quali, specie in alcuni punti fondamentali, hanno apportato modificazioni sostanziali al precedente ordinamento politico costituzionale dello Stato.

Si deve tuttavia affermare, con compiacimento, che tutte le amministrazioni centrali hanno sempre corrisposto con il maggiore senso di comprensione all'attività svolta, nei campi accennati, dal Ministero della giustizia e spesso hanno esse sollecitato la collaborazione dell'ufficio legislativo.

Sarebbe, a mio avviso, da auspicare l'intervento del Ministero della giustizia su tutta l'attività legislativa del Governo. Il Guardasigilli deve, a mezzo del suo ufficio legislativo, compiere una revisione, sia dal punto di vista formale, di tutte le leggi e di tutti i decreti, che vengono presentati per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sia dal punto di vista sostanziale per accertare che quelle norme, entrando a far parte dell'ordinamento giuridico dello Stato, non ne vulnerino l'organicità e l'unità.

§ 5. — Esame delle proposte di legge di iniziativa parlamentare.

È stato, inoltre, portato l'esame, formulandosi i rilievi del caso, sopra le seguenti proposte di legge di iniziativa parlamentare:

1°) proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Bavaro e Viola, annunziata il 9 marzo 1949 alla Camera dei deputati (doc. n. 401) contenente « provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale »;

2°) disegno di legge di iniziativa della Assemblea regionale siciliana (ai sensi degli articoli 71 e 121 della Costituzione), concernente l'istituzione in Palermo di due sezioni della Corte di cassazione con competenza nel territorio della Regione trasmesso alla Presidenza del Senato il 15 febbraio 1951 (doc. n. 1539);

3°) quattro proposte dil egge, concernenti la ricostituzione di una pretura (Palma Campania) (doc. n. 1421 della Camera dei deputati) e la istituzione di alcune sedi staccate di pretura;

4°) proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Adinolfi, Palermo e D'Incà, per la riduzione di 40 posti nel ruolo dei primi pretori e per l'aumento di altrettanti posti nel

ruolo dei consiglieri di Corte di appello e sostituto procuratore generale (doc. n. 1184 del Senato);

5°) proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Zanfagnini, concernente l'estensione dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, ai cancellieri e segretari giudiziari provenienti per concorso dal ruolo degli aiutanti di cancelleria, annunziata il 16 maggio 1950 (doc. n. 1277);

6°) proposta di legge di iniziativa del senatore Raia, concernente la interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, sulla soppressione del ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie e il passaggio degli aiutanti stessi nel ruolo dei funzionari di gruppo *B* (doc. n. 1371 del Senato);

7°) proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Bellavista, concernente la proroga della legge 30 dicembre 1949, n. 868, circa la sospensione degli esami per le promozioni al grado 8° di gruppo *A*, 9° di gruppo *B*, 11° di gruppo *C* del personale civile delle Amministrazioni dello Stato, annunziata il 9 gennaio 1951 (doc. n. 1754);

8°) una proposta di legge d'iniziativa della onorevole Bianca Bianchi (doc. n. 475), annunziata il 7 aprile 1949, contenente « disposizioni relative alla obbligatorietà del riconoscimento materno, alla ricerca della paternità ed alla unificazione dei servizi assistenziali dei figli illegittimi ». Il relativo esame ha fornito l'occasione di proporre emendamenti intesi ad evitare i gravi inconvenienti, cui il disegno di legge in questione potrebbe dar luogo, venendo ad essere, secondo lo stesso, alterati *ab origine* gli atti di nascita concernenti i predetti figli naturali con possibile pregiudizio dei diritti del genitore che intenda riconoscerli.

A tal fine non si è mancato di tener presente la via già tracciata dal legislatore con la legge 28 luglio 1950, n. 586, modificatrice dell'articolo 186 dell'ordinamento dello stato civile a favore dei figli naturali, che siano stati affiliati o adottati.

A proposito della predetta legge n. 586 del 1950, le segnalazioni fatte pervenire da autorità, da enti e da privati, hanno unanimemente sollecitata un'interpretazione benevola ed estensiva, nel senso, cioè, che negli estratti per riassunto e nei certificati degli atti di stato civile i figli naturali affiliati o adottati, ancorché riconosciuti dalla sola madre, prima dell'affiliazione o dell'adozione, siano indicati col cognome dell'affiliante o dell'adottante e come loro figli. Tale interpretazione estensiva è in contrasto, come si è dovuto purtroppo rilevare, con la lettera e lo spirito della legge. Non può peraltro tralasciarsi di osservare che la questione potrebbe essere diversamente risolta nella competente sede legislativa, in vista soprattutto dell'evidente interesse ch'essa ha per i figli naturali, conciliandosi le esigenze sociali dei medesimi con i diritti del genitore, che li ha riconosciuti.

§ 6. — Esame di convenzioni internazionali.

Vari sono stati i progetti di convenzioni internazionali esaminati. Ricordo, fra gli altri:

a) un progetto di trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e l'Iran;

b) un progetto di accordo italo-belga per il rilascio gratuito e senz'obbligo di legalizzazione degli atti di stato civile;

c) un progetto di convenzione per l'assistenza giudiziaria tra l'Italia e la Francia;

d) un progetto di trattato relativo alle istituzioni e disposizioni generali della Comunità europea per il carbone e l'acciaio (cosiddetto Piano Schuman).

Capitolo VII.

ALTRI SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA

Utilizzo, parlando di « servizi relativi alla giustizia », la formula usata dall'articolo 110 della Costituzione, secondo cui « spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia ».

A completamento della mia disamina dirò:

a) dell'attività svolta dal Ministero della giustizia in materia di stato civile;

b) dei pareri dati in merito ad alcune importanti questioni;

c) della vigilanza sulla amministrazione della giustizia penale.

§ 1. — Attività svolta in materia di stato civile.

Notevolissimo, in materia di stato civile, è stato il lavoro compiuto dal Ministero per provvedere sulle numerose istanze di ammissione del riconoscimento di figli adulterini, di legittimazione per decreto del Capo dello Stato, di concessione di cambiamento o aggiunta di cognome, nonché sulle richieste

assai frequenti di Amministrazioni comunali per l'istituzione di uffici separati di stato civile o di distinti uffici di conciliazione.

Si è, inoltre, seguita costantemente l'opera di ricostituzione degli atti di stato civile distrutti dalla guerra.

Sempre in relazione allo stato civile va ricordata, in materia di di chiarazione di morte presunta, la circolare 26 maggio 1950, diretta ai capi delle Corti di appello, con la quale si sono impartite istruzioni allo scopo di evitare le notevoli divergenze insorte presso i tribunali circa la interpretazione e l'attuazione della legge 3 giugno 1949, n. 320, sulla dichiarazione di morte presunta di persone scomparse per fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi immediatamente dopo l'8 settembre 1943.

In materia di cambiamento di cognome, va rilevata la prassi, costantemente seguita, nei riguardi di numerose istanze di aggiunta di predicati nobiliari non riconosciuti anteriormente al 28 ottobre 1922. Tali istanze, giusta lo spirito della XIV disposizione transitoria della Costituzione, che vieta l'uso dei predicati non « esistenti » a tale data, sono state sempre respinte. Sembrerebbe, peraltro, opportuno che tutta la materia, anche per evitare ogni dubbio circa l'uso di tali predicati da parte dei discendenti di coloro, che già legittimamente li usano, venisse regolata con la legge di soppressione della Consulta araldica, preannunciata dalla citata norma della Costituzione.

§ 2. — Pareri.

Merita, in proposito, che sia segnalato l'esame compiuto di numerose richieste di pareri, provenienti, per lo più, da altri Ministeri, da ambasciate o legazioni estere o dalle procure della Repubblica su questioni di diritto civile o di diritto internazionale privato, con speciale riguardo alla cittadinanza, ed al diritto matrimoniale e di famiglia.

Particolare rilievo meritano quelli concernenti le opzioni e riopzioni degli altoatesini, nonché le sentenze di divorzio degli italiani dell'Alto Adige, già optanti per la Germania.

Situazioni di eccezionale delicatezza riguardano anche i quesiti relativi alla validità dei matrimoni celebrati in Tunisia e nel Marocco col solo rito religioso, nonché quelli concernenti la figliuolanza, nata in paesi dove vige la poligamia.

È anche da segnalare che, con nota del 18 dicembre 1950 diretta al procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia, si è espresso l'avviso che l'assistenza meramente passiva del giudice straniero all'espletamento in Italia di una rogatoria dal medesimo disposta, possa configurare una forma speciale di esecuzione della rogatoria e possa quindi considerarsi consentita, ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione dell'Aia sulla procedura civile. Tale tesi è stata accolta dalla Corte d'appello di Venezia con decreto del 9 gennaio 1951.

Si sono risolte anche notevoli questioni in materia di tariffe civili e penali e di legge di registro.

Sono stati altresì risolti quesiti riguardanti il diritto di repertorio nel caso di pagamento dell'effetto cambiario all'atto di presentazione, il termine di applicabilità della legge 29 luglio 1949, n. 576, concernente l'aumento della percentuale spettante agli ufficiali giudiziari sulle somme recuperate dall'Erario, l'applicabilità agli ufficiali giudiziari dei benefici demografici disposti per i dipendenti statali, la applicabilità del diritto di urgenza alle indennità di trasferta e di accesso spettanti agli ufficiali giudiziari, il trattamento economico dei commessi durante il congedo e le ferie.

§ 3. — Vigilanza sull'amministrazione della giustizia penale.

La vigilanza sulla amministrazione della giustizia penale è esercitata principalmente mediante:

a) l'esame degli avvisi di reato di particolare importanza, in ordine ai quali sono state impartite direttive ai procuratori generali con la circolare n. 1 del 1950;

b) il controllo sulla durata delle istruttorie, che è di particolare interesse, tenuto conto delle numerose lagnanze, che pervengono sull'eccessivo protrarsi delle istruttorie, anche relative ad imputati detenuti (al riguardo è stata richiamata l'attenzione dei procuratori generali con la circolare n. 3791 del 9 febbraio 1950);

c) l'esame dei prospetti dei procedimenti delle Corti di assise;

d) l'esame dei risultati delle ispezioni eseguite ai vari uffici giudiziari dai competenti organi dell'Ispettorato generale;

e) l'esame dei ricorsi, sui quali viene indagato e provveduto nei limiti consentiti;

f) le segnalazioni di autorità e Enti vari, in seguito alle quali vengono diramate le opportune istruzioni o adottati o fatti adottare i provvedimenti del caso;

g) accertamenti in relazione a interrogazioni ed interpellanze dei parlamentari;

h) la risoluzione di quesiti proposti da autorità giudiziarie o amministrative particolarmente in materia di stampa e di attuazione delle norme costituzionali;

i) il controllo degli adempimenti periodici e in particolare di quelli concernenti i procedimenti pendenti a fine d'anno.

1. — *Avvisi di reato.*

I reati, di cui i procuratori generali hanno dato avviso al Ministero, sono stati complessivamente n. 1800:

N. 99 sarebbero stati commessi da funzionari civili;

N. 61 da militari in servizio di polizia;

N. 18 da militari non in servizio;

N. 107 da deputati;

N. 24 da senatori;

N. 112 da sindaci;

N. 7 da ministri di culto;

N. 39 da stranieri;

N. 1333 da altre persone.

In particolare, per quanto riguarda i reati di invasione di terreni e reati connessi, sono stati instaurati n. 26 procedimenti penali.

Circa i reati commessi in occasione di disordini e manifestazioni popolari, sono stati iniziati n. 252 procedimenti contro n. 1385 imputati.

Tali procedimenti, nella quasi totalità, si riferiscono alle manifestazioni avvenute in varie zone dei distretti delle Corti di appello di Torino, Milano, Genova, Bologna, Firenze, in occasione della visita in Italia del generale americano Eisenhower nei giorni 17-19 gennaio 1950. Alcune manifestazioni, connesse a tale avvenimento, si sono avute anche in località dei distretti di Ancona, L'Aquila, Napoli, Bari, Catanzaro, Catania e Palermo.

Tra i reati denunciati sono quelli di atti ostili contro uno stato estero, istigazione di militari a disobbedire alle leggi, propaganda antinazionale, vilipendio delle istituzioni costituzionali, abbandono di pubblico servizio, violenza a pubblico ufficiale, oltraggio, lesioni, violenza privata, riunioni in pubblico senza preavviso, distribuzioni di scritti non autorizzati, manifestazione sediziosa, stampa clandestina.

Nei distretti di Bologna, Catania e Palermo in occasione di tali manifestazioni sono rimaste uccise 3 persone.

Manifestazioni di non grave entità, causate dalla situazione di disagio delle popolazioni di piccoli centri urbani, si sono avute nelle provincie di Aquila, Bologna, Catania, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Potenza. A Roma si sono avuti attentati alle sedi centrali del partito socialista unitario, del partito repubblicano italiano, alla sede « Flaminio » del partito comunista italiano, alla sede « Salaria » della democrazia cristiana, ed a Bologna, attentato alla sede del movimento sociale italiano in Monticelli di Mesola.

Sono stati complessivamente giudicati n. 128 imputati.

Di questi 101 sono stati condannati, con pene varianti tra otto mesi di reclusione e 5 giorni di arresto.

In ordine ai reati di stampa e reati commessi a mezzo della stampa, va rilevato che non sono da segnalare casi di rilevante gravità.

Per quanto concerne la stampa oscena, è da segnalare soprattutto la frequente e considerevole diffusione di riviste o altre pubblicazioni introdotte dall'estero e specialmente dalla Francia.

Dalle segnalazioni pervenute specialmente dal procuratore della repubblica di Milano risulta che tale importazione è effettuata in larga scale da agenzie e società con sede in quella città.

Sia dalle autorità giudiziarie di Milano che di altre sedi, non si è mancato, però, di procedere al sequestro delle pubblicazioni ed al giudizio per direttissima contro i responsabili.

In materia di stampa in genere è da osservare che la repressione non sempre interviene con la necessaria rapidità ed il giudizio direttissimo, stabilito dalla legge, molto frequentemente subisce indugi non del tutto giustificati.

Per quanto riguarda la diffusione di stampati, dalle segnalazioni pervenute si rileva la tendenza dei procuratori della repubblica ad accogliere i ricorsi contro i provvedimenti di diniego delle autorità di pubblica sicurezza, quando il contenuto degli stampati non violi le norme penali e non sia tale da turbare l'ordine pubblico.

È da rilevare che parecchi pretori dissentono esplicitamente dall'insegnamento delle Sezioni unite, ritenendo non più soggetta a licenza di pubblica sicurezza la diffusione di stampati.

Non può non rilevarsi il non infrequente eccesso della questura nel negare la licenza per stampati, che nulla hanno di censurabile (esempio divieto di diffondere un volantino relativo a films sovietici).

2. — *Controllo sulla durata delle istruttorie.*

Con circolare 9 febbraio 1950, n. 3791, i procuratori generali furono richiamati alla osservanza dell'articolo 298 del codice di procedura penale, che impone loro la vigilanza sulle istruzioni e le segnalazioni al Ministero dei ritardi.

3. — *Servizio Corti di assise.*

Sono stati raccolti ed esaminati n. 325 prospetti riassuntivi delle varie sessioni delle Corti di assise, nonché i rapporti semestrali dei primi presidenti e dei procuratori generali sul funzionamento delle Corti di assise nei vari distretti durante il 1° e 2° semestre 1950.

Sono stati, inoltre, raccolti ed esaminati rapporti dei primi presidenti e dei procuratori generali sul funzionamento delle Corti di assise nel 1° bimestre 1951.

Il lavoro espletato dalle Corti è, nel complesso, soddisfacente, e, salvo rare eccezioni, il comportamento dei giudici popolari è apparso regolare.

È da segnalare la diminuzione dei procedimenti pendenti a fine d'anno.

Nel 1950 i procedimenti pendenti erano 2.767, mentre al 1° gennaio 1951 erano 2.312, con una differenza in meno di 455.

In rapporto all'entrata in vigore della legge sul riordinamento dei giudizi di assise e sulla loro provvisoria composizione, sono state diramate due circolari: una concernente la preparazione degli albi dei giudici popolari (n. 3900 del 27 novembre 1950), e l'altra sul funzionamento delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello (n. 3958 del 29 marzo 1951), nonché un telegramma circolare sui rinvii.

4. — *Sospensione dell'esecuzione di pene detentive.*

Sono pervenute n. 18 istanze di sospensione dell'esecuzione della pena e ne sono state accolte n. 8 a causa delle condizioni di salute dei detenuti, eccezionalmente gravi, per cui il protrarsi della detenzione avrebbe potuto essere, per loro, fatale.

È stato, però, dato incarico ai procuratori generali di seguire il corso della malattia dei liberati, perché, al momento opportuno, possa ridarsi corso all'esecuzione della pena.

5. — *Grazie e revoche di misure di sicurezza.*

Nel periodo 1° luglio 1950-31 marzo 1951 le istanze di grazia pervenute ed esaminate sono state 9815. Di esse 946 hanno trovato accoglimento. Per 5728, invece, o non si sono trovati motivi sufficienti per proporre atti di clemenza o le pratiche relative sono state archiviate per ragioni varie (intervenuta estinzione della pena per condono, compiuta esecuzione della pena nelle more della istruttoria, ecc.). N. 67 fascicoli istruiti sono stati, poi, inviati alla Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena, per l'eventuale concessione della liberazione condizionale.

Al 31 marzo 1951 risultano così in corso per istruzione 3141 pratiche di grazia.

Nello stesso periodo sono inoltre pervenute e sono state esaminate 750 istanze per revoca di misura di sicurezza. Di esse 84 sono state accolte e 388 respinte o archiviate.

Al 31 marzo 1951 risultano così in corso per l'istruzione 278 pratiche per revoca anticipata di misure di sicurezza.

Oggetto di particolare esame, anche in concorso dei Mi- nisteri degli affari esteri e dell'interno, hanno continuato ad essere le pratiche relative ai cittadini italiani condannati da tribunali alleati e quelle relative ai condannati stranieri, in particolare russi, albanesi, jugoslavi, greci.

Per i condannati da tribunali alleati, perché ritenuti colpevoli di reati previsti dai bandi di occupazione o dalle leggi penali italiane, si è avuto cura, mediante provvedimenti di grazia, di adeguare il più possibile la loro condizione a quella di coloro, che sono stati giudicati da tribunali italiani.

È stata poi completamente definita – dopo laboriose trattative con i Governi interessati — la posizione dei cittadini italiani condannati da Corte marziali inglesi o americane, perché ritenuti responsabili di crimini di guerra. Tutti costoro sono stati già scarcerati per grazia o per liberazione condizionale, ad eccezione di due, per i quali non si ritenne di far per ora alcuna proposta perché condannati anche da Corti di assise italiane per delitti di collaborazionismo, e di un terzo (Gottardi Ernesto), per il quale è stata disposta in via di grazia una sensibile riduzione di pena, e sono ora in corso trattative con il Governo inglese – tramite il Ministero degli affari esteri – per l'ammissione alla liberazione condizionale.

N. 7 sudditi russi, 7 jugoslavi e 4 greci sono stati ammessi alla grazia, in modo da ottenere da quelle autorità la liberazione ed il rimpatrio di un congruo numero di cittadini italiani.

È stata, infine, chiarita la posizione di un gruppo di cittadini albanesi, condannati in

Albania durante l'unione italo-albanese e trasferiti in Italia per l'espiazione delle pene.

Anche le numerose pratiche per grazia dei condannati per reati previsti dalle leggi per le sanzioni contro il fascismo hanno richiesto, in molti casi, un esame approfondito e laborioso, esteso spesso anche agli atti processuali, trattandosi di gravi processi, in cui si è avuto di solito la rinnovazione del dibattimento, talora ripetuta più volte, per accoglimento dei ricorsi per Cassazione e delle istanze per revisione.

Vari condannati hanno beneficiato di provvedimenti di grazia (n. 27), mentre numerosi altri – per i quali, pur risultando a loro favore elementi favorevoli, non si ritenne di poter provvedere in via di grazia, in considerazione sopra tutto del negato perdono delle persone offese e delle sfavorevoli ripercussioni, che il provvedimento stesso avrebbe potuto avere nel pubblico – sono stati segnalati per l'eventuale ammissione alla liberazione condizionale.

Furono altresì interessate le competenti procure generali per il riesame della posizioni di coloro, che, già condannati alla pena di morte, avevano ottenuto la commutazione in quella dell'ergastolo per effetto del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 21, allo scopo di far applicare anche ad essi i beneficî concessi con i decreti 22 giugno 1946, n. 4; 9 febbraio 1948, n. 32, e 23 dicembre 1949, n. 930, in conformità della giurisprudenza della Corte suprema di cassazione.

Si sta, inoltre, procedendo all'esame delle posizioni dei detenuti per collaborazionismo, che non hanno presentato istanza per grazia.

È stata pure riesaminata con particolare cura la posizione dei condannati alla pena dell'ergastolo per delitti comuni, e sono stati proposti 37 provvedimenti di clemenza in favore dei più meritevoli, avuto riguardo all'età, al periodo di espiazione ed alla condotta serbata in carcere.

Un accurato studio si è dovuto inoltre portare su quesiti varî in materia di grazia e principalmente:

1°) sulla natura della confisca dei beni disposta in base alle leggi per le sanzioni contro il fascismo, e sulla possibilità di condono in via di grazia. (Al riguardo si è ritenuto, in conformità della più recente giurisprudenza della Cassazione, che la confisca ha natura di pena principale, e che, di conseguenza, può essere condonata);

2°) sulla facoltà del Ministro di revocare le misure di sicurezza anche dopo la scadenza del periodo minimo. (Si è adottata la soluzione affermativa);

3°) sull'applicabilità dell'amnistia alle sentenze di proscioglimento per totale infermità di mente all'effetto della cessazione della misura di sicurezza ordinata con la sentenza medesima. (Si è adottata la soluzione affermativa);

4°) sulla revoca delle misure di sicurezza per effetto dell'indulto, nel caso in cui la pena sia stata interamente espiata. (Si è ritenuto che la revoca debba essere disposta dal giudice di sorveglianza).

6. — *Casellario giudiziale.*

Il casellario giudiziale centrale, istituito nel 1905 per il controllo del servizio del casellario di tutti gli uffici giudiziari, ed, eventualmente, per sostituirsi nel funzionamento di quei casellari locali che andassero distrutti o fossero temporaneamente impossibilitati a funzionare, ha un impianto antiquato, irrazionale e insufficiente, in ambiente malsano.

Per sopperire alle esigenze più impellenti è stata da tempo richiesta la somma di tre milioni, che *ancora non è stata erogata*, malgrado continui solleciti.

È stata svolta, anche nel periodo 1° luglio 1950-31 marzo 1951, una considerevole mole di lavoro: si è portato a termine il lavoro dei casellari danneggiati o distrutti dalla guerra.

Poiché, secondo il trattato di pace, Pola, Zara, Fiume, Tripoli, Bengasi, Rodi, Coo, sono da considerare ormai sottratte al territorio dell'Italia, si è proceduto alla copia delle relative schede modello *A*, esistenti nel casellario centrale. Furono copiate n. 26.927 schede e trasmesse al casellario di Roma, competente a rilasciare certificati penali per i nati all'estero

Il casellario centrale continuerà a rilasciare attestazioni penali solo per i casellari di Trieste, Capodistria, Asmara, Mogadiscio e parte di Gorizia (per 33 comuni, il cui territorio è passato alla Jugoslavia) fino a che la situazione politica di questi territori non venga chiarita.

Restano da aggiornare n. 130 casellari.

Al Senato è stato presentato sin dal 3 gennaio 1950 dal Ministro della giustizia un disegno di legge (Doc. n. 815) per il riordinamento del casellario giudiziale. Esso mira ad eliminare la congestione degli uffici del casellario giudiziale, causa di gravi inconvenienti e di inevitabili errori, e le annotazioni, che non abbiano una effettiva importanza ai fini della esatta valutazione della personalità del giudicabile.

7. — *L'Amministrazione della giustizia nei rapporti con l'estero.*

Va anzitutto segnalata la sempre maggiore normalizzazione dei rapporti dell'Italia con gli altri stati circa l'estradizione e l'assistenza giudiziaria.

Sono tornati in vigore gli accordi italo-germanici. Tale ripristino va posto in relazione a quanto ha disposto l'Alta Commissione alleata per la Germania circa la restituzione al Governo tedesco della competenza in materia di estradizione. Le autorità tedesche, però, devono notificare agli occupanti le richieste di estradizione sia attive che passive, e gli estradandi (per le passive) non potranno essere allontanati, per gli eventuali controlli, dal territorio della Repubblica federale prima di 30 giorni dalla predetta notifica.

La normalizzazione dei rapporti fra gli Stati ha portato un aumento notevole, rispetto ai primi anni del dopoguerra, delle pratiche attinenti soprattutto alle rogatorie e alle estradizioni attive e passive.

Per le estradizioni si segnala che numerose sono le richieste di consegna di criminali rivolte dal nostro Governo ai paesi transoceanici. In relazione, però, alle forti spese, che s'incontrano al riguardo e alla particolare laboriosa istruttoria delle pratiche, si è adottato, di massima, il criterio di chiedere la estradizione soltanto dei condannati con sentenze irrevocabili e per delitti gravi.

Di particolare interesse è il problema dei rapporti con il Territorio Libero di Trieste. L'aspetto più delicato di tale problema è costituito dalla l'esecutorietà nella Repubblica dei mandati ed ordini di cattura e degli ordini di carcerazione emessi dalla Autorità giudiziaria della zona *A* e, rispettivamente, l'esecutorietà nel predetto territorio dei cennati mandati od ordini emessi dalle nostre Autorità giudiziarie.

In seguito ad una riunione interministeriale, con intervento dei rappresentanti del Governo Militare Alleato, sulla materia si raggiunse un accordo. L'ufficio legislativo approntò un progetto di legge che concretava gli estremi dell'accordo stesso e lo trasmise fin dal 17 febbraio 1950 alla Presidenza del Consiglio. Anche il Governo Militare Alleato avrebbe provveduto ad inviare il suo progetto. Sino ad oggi, però, non si sono fatti ulteriori progressi. L'inconveniente che ne deriva è che il Governo Militare Alleato non dà corso a nostre richieste, allegando che gli accordi non sono stati perfezionati, mentre in base alla giurisprudenza della Corte di cassazione si pretende da noi la consegna di persone giudicate o da giudicare a Trieste.

8. — *Autorizzazioni a procedere.*

Sono state trattate 392 richieste di autorizzazione a procedere, delle quali:

1°) n. 129 per il reato previsto dall'articolo 290 del codice penale (vilipendio alle istituzioni costituzionali, alle Forze armate, all'Ordine giudiziario, ecc.) e dall'articolo 244 del codice penale;

2°) n. 39 per reati commessi in servizio di polizia, ai sensi dell'articolo 16 del Codice di procedura penale;

3°) n. 16 per il reato di offesa al Sommo Pontefice (articolo 278 del Codice penale);

4°) n. 3 per il reato di offesa al Presidente della Repubblica (articolo 278 del Codice penale);

5°) n. 76 per i reati commessi da sindaci a causa e nell'esercizio delle loro funzioni (articoli 22, 51, n. 4, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383);

6°) n. 28 per reati commessi da senatori (articolo 69, comma 2°, della Costituzione);

7°) n. 101 per reati commessi da deputati (articolo 68, comma 2°, della Costituzione).

Sono state nello stesso periodo concesse n. 177 autorizzazioni a procedere, delle quali:

1°) n. 103 per il reato previsto dall'articolo 290 del Codice penale;

2°) n. 19 per i reati commessi in servizio di polizia (articolo 16 del Codice di procedura penale);

3°) n. 13 per reati di offesa al Sommo Pontefice (articolo 278 del Codice penale);

4°) n. 2 per il reato di offesa al Presidente della Repubblica (articolo 278 del Codice penale);

5°) n. 40 per reati commessi da sindaci.

Gli atti sono tuttora all'esame delle competenti Assemblee.

Ne sono state, invece, negate n. 74, delle quali:

1°) n. 26 per il reato di cui all'articolo 290 del Codice penale;

2°) n. 20 per reati commessi in servizio di polizia;

3°) n. 3 per il reato di offesa al Sommo Pontefice;

4°) n. 1 per il reato di offesa al Presidente della Repubblica;

5°) n. 9 per reati commessi da sindaci;

6°) n. 7 per reati commessi da senatori;

7°) n. 8 per reati commessi da deputati.

Risultano rimessi ad altra autorità per le competenti deliberazioni (Senato, Camera dei deputati, Consiglio di Stato, Ministero dell'interno) n. 141 richieste, delle quali:

1°) n. 21 per reati commessi da senatori;
2°) n. 93 per reati commessi da deputati;
3°) n. 27 per reati commessi da sindaci.

Quanto alle autorizzazioni per procedimenti contro parlamentari o sindaci, il Ministero ha un compito molto limitato, che specialmente per le pratiche concernenti deputati e senatori si esaurisce nel trasmettere gli atti.

Tuttavia, per cercare di limitare le richieste, si sono invitati gli uffici giudiziari, con circolare 5 settembre 1950, n. 3868, a far uso dei poteri di cui all'articolo 74 e 152 del Codice di procedura penale.

PARTE TERZA

APPENDICI ALLO STATO DI PREVISIONE

Allegati allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia sono presentati lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1950-51 dell'entrata e della spesa degli archivi notarili, lo stato di previsione per lo stesso esercizio finanziario dell'entrata e della spesa del fondo generale del corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena e lo stato di previsione pure per lo stesso esercizio finanziario dell'entrata e della spesa della Cassa delle ammende.

CAPITOLO I.

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DEGLI ARCHIVI NOTARILI

§ 1. — LA DISCIPLINA LEGISLATIVA DEGLI ARCHIVI NOTARILI.

Gli archivi notarili hanno la loro disciplina legislativa nella legge 16 febbraio 1913, n. 89, e nel regolamento 10 settembre 1914, n. 1326.

« Gli archivi notarili », dispone l'articolo 97 della predetta legge, « sono finanziariamente autonomi, e si mantengono coi proventi e coi fondi indicati » nella legge stessa. « Amministrativamente dipendono dal Ministero di grazia e giustizia ». L'articolo 97 prosegue: « L'amministrazione degli archivi è soggetta al controllo, della Corte dei conti e del Parlamento, al quale ogni anno sarà presentato il bilancio come allegato a quello della spesa del Ministero di grazia e giustizia ».

Non oltre il 20 settembre di ogni anno il capo di ciascun archivio trasmette perciò al Ministero, in apposito modello, le proposte per il bilancio di previsione del successivo esercizio finanziario, indicando con la maggiore approssimazione le somme, che prevede di poter riscuotere e di dover pagare nell'esercizio stesso.

Il Ministero della giustizia, per mezzo degli organi competenti, riassume, rettificando, se occorre, le proposte suddette, forma il progetto del bilancio di previsione degli archivi notarili e lo trasmette al Ministero delle finanze, per il tramite della Ragioneria generale dello Stato, in allegato a quello del Ministero, per la presentazione al Parlamento.

Desidero qui ricordare che è all'esame del Senato una proposta di legge (n. 1085) d'iniziativa del senatore Elia, avente per oggetto il riordinamento degli archivi notarili.

§ 2. — ESAME DELLO STATO DI PREVISIONE.

La situazione finanziaria dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili, già grave e preoccupante, è andata rapidamente migliorando dopo la entrata in vigore della legge 5 aprile 1950, n. 266, che ha elevato del 150 per cento la tassa di archivio.

Le entrate e le spese effettive – come avverte la nota che accompagna gli stati – pareggiano ora nella complessiva somma di lire 313.864.000.

Rispetto alla gestione in corso si registra un aumento di entrate effettive per lire 83.450.000, determinate per la massima parte (lire 81.300.000) da maggiori proventi per diritti e tasse di archivio in dipendenza dell'entrata in vigore della predetta legge 5 aprile 1950, n. 266.

Le maggiori spese previste in lire 29.950.000, sono dovute per la massima parte ai miglioramenti economici concessi al personale statale con la legge 11 aprile 1950, n. 130 (lire 7.632.000), alla istituzione della indennità di funzione ed assegno perequativo ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 130 (lire 15.000.000), nonché all'aumento di spese per pensionati (lire 11.300.000), per fitti passivi in attuazione della legge 20 maggio 1950, n. 253 (lire 8.000.000), per manutenzione e pulizia locali (lire 1.000.000) ed a minori spese di personale in relazione alla entità numerica degli impiegati, che

prestano servizio presso gli archivi notarili (lire 19.300.000).

Ritengo che la Camera debba dare allo stato di previsione in esame la sua approvazione, approvando l'articolo 2 del disegno di legge in esame.

Capitolo II.

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DEL FONDO GENERALE DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

§ 1. — Le norme vigenti in materia.

Tale stato di previsione è presentato anche in appendice allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia in applicazione dell'articolo 210 del regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, con il quale fu approvato il regolamento per il corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, che si disse « sicuramente destinato a portare nuova luce nei chiusi ambienti carcerari ».

Vennero con tale decreto dettate norme per la costituzione di un fondo generale del corpo e con l'articolo 210 si dispose: « Per le entrate e per le spese del fondo generale del Corpo è annualmente predisposto dall'Amministrazione centrale apposito bilancio preventivo per le riscossioni ed i pagamenti che si presumono per l'esercizio.

« Il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo del fondo sono presentati all'approvazione del Parlamento in appendice allo stato di previsione ed al rendiconto consuntivo del Ministero di grazia e giustizia ».

§ 2. — Esame dello stato di previsione.

Le entrate e le spese, previste per l'esercizio finanziario 1951-52, pareggiano nella complessiva somma di lire 1.148.000. Si registra un aumento di lire 62.000 in confronto degli stanziamenti autorizzati per l'esercizio 1950-51.

Le entrate ordinarie, che derivano dalla gestione del fondo profitti e dalla gestione del fondo individuale, sono previste in complessive lire 1.137.000, mentre le straordinarie, che pure derivano dalla gestione del fondo profitti e dalla gestione del fondo individuale, sono previste in complessive lire 11.000.

Le entrate effettive sono, quindi, previste in un totale di lire 1.148.000.

Anche le spese sono previste in lire 1.148.000. E riguardano anch'esse la gestione del fondo profitti e la gestione del fondo individuale.

Ritengo che la Camera debba dare la sua approvazione, approvando l'articolo 3 del disegno di legge in esame.

Capitolo III.

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DELLA CASSA DELLE AMMENDE

§ 1. — La disciplina legislativa della Cassa delle ammende.

Dispone l'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547: « Presso la direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena è istituita la cassa delle ammende con personalità giuridica, amministrata con le norme della contabilità di stato ».

Dispone, inoltre, tale articolo: « Il bilancio preventivo, le eventuali variazioni da apportare nel corso dell'esercizio e il conto consuntivo sono approvati dal Ministero della giustizia di concerto con quello delle finanze.

« Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono *pubblicarsi* in allegato rispettivamente allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia ed al rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato ».

Bisogna qui aggiungere che al Ministero delle finanze si sostituì, poi, quello del tesoro a seguito della ricostituzione di quest'ultimo, disposta con decreto del Capo provvisorio dello Stato del 4 giugno 1947, n. 406.

Il Parlamento non deve, quindi, dare allo stato di previsione suddetto la sua approvazione. Questa è data con decreto interministeriale.

§ 2. — Esame dello stato di previsione.

Le entrate e le spese della Cassa delle ammende, previste per l'esercizio finanziario 1951-52, pareggiano nella somma complessiva di lire 35.745.000.

Tali previsioni presentano, rispetto a quelle dell'esercizio 1950-51, un aumento di complessive lire 12.645.000.

§ 3. — Il decreto interministeriale di approvazione.

Le entrate e le spese della Cassa per le ammende, per l'esercizio finanziario 1951-52, sono state approvate con decreto del Ministro

della giustizia di concerto col Ministro del tesoro del 6 dicembre 1950. Tale decreto è anch'esso pubblicato in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

CONCLUSIONE

Ho così, come ho potuto, rilevato, in rapida sintesi, quanto di più notevole occorreva, ad avviso della Commissione, sottolineare nel settore particolarmente delicato dell'amministrazione della giustizia.

E la Camera, ne sono certo, pur facendo suoi i rilievi ed i voti innanzi prospettati, esprimerà concorde la propria approvazione per lo stato di previsione della spesa, di cui mi sono occupato.

Nel dare tale approvazione la Camera intende tributare al Ministro, per la nobile feconda opera, da lui svolta, la lode, che senza dubbio si è meritata; ma insieme desidera raccomandargli di potenziare sempre più le forze vive ed operanti nella giustizia per il decoro della funzione più solenne e più aderente al nostro spirito. Ogni fatica dedicata alla giustizia è fatica – chi non lo sa ? – dedicata alla grandezza della Patria.

COLITTO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

—

ART. 1.

Il Governo è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella *A*).

ART. 2.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (Tabelle *B* e *C*).

ART. 3.

Le entrate e le spese del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (Tabelle *D* e *E*).

ART. 4.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena è stabilita, per l'esercizio 1951-52, come alle tabelle allegate alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.